

LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO S.p.A.

LR – GOV – 02

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del d.lgs. 231/2001

Redatto in conformità alle Norme

UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di Gestione per la Qualità Requisiti"

UNI EN ISO 14001:2015 – "Sistemi di gestione ambientale Requisiti e guida per l'uso"

Standard tecnico BRC Food – Standard tecnico IFS Food

Certificazione Religiosa Kosher – Certificazione Religiosa Halal

Standard Smeta

FSSC 22000 (Food Safety Certification) Certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare

Distribuzione del documento:

☐ Copia **CONTROLLATA** N° _____

Il presente documento è una copia controllata del sistema documentale aziendale ed è soggetto ad aggiornamento.

☐ Copia **NON CONTROLLATA** N° _____

Il presente documento ha esclusivamente finalità informative e non è soggetto ad aggiornamento automatico.

	Nome e Cognome	Firma
Emesso da:	ADRIANO BIANCO	
Rivisto da:	LATONTE GIOVANNI	
Approvato da:	FELICE ROTTANO	

Storico revisioni:

N. Revisione	Data	Descrizione delle modifiche
00	Marzo 2026	Prima emissione

PARTE GENERALE	9
SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	10
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	10
I REATI PREVISTI DAL DECRETO	10
LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO	11
CONDIZIONI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ	11
I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	11
LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA	12
SEZIONE SECONDA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DE LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO S.P.A.	13
LA SOCIETÀ	13
LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ	13
DESTINATARI DEL MODELLO	14
FINALITÀ DEL MODELLO	14
ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	15
LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	16
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	17
CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO	18
SEZIONE TERZA: ORGANISMO DI VIGILANZA	19
DURATA, DECADENZA E REVOCA DELL'ODV	19
Cause di ineleggibilità e decadenza	19
Revoca	20
Dimissioni	20
POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
Attività operative dell'OdV	21
Poteri dell'OdV	21
Deleghe interne	22
Risorse finanziarie	22
FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
Flussi informativi periodici	22
Flussi informativi occasionali	22
Segnalazioni all'organismo di vigilanza	23
Sistema di whistleblowing	23
Gestione delle segnalazioni	24
Archivio delle informazioni	24
SEZIONE QUARTA: SISTEMA SANZIONATORIO	25
DISPOSIZIONI GENERALI	25
SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE	25
SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	26
MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	26
MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI	27
SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	27
SEZIONE QUINTA: DIFFUSIONE DEL MODELLO	28
COMUNICAZIONE INTERNA	28
FORMAZIONE	28
DIFFUSIONE VERSO TERZI	28
SEZIONE SESTA: ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	30
PARTE SPECIALE	31
PARTE SPECIALE "A" – Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 – art.25)	32
LE FATTISPECIE DI REATO	32
MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316-bis c.p.)	34

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316-ter c.p.)	34
TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (art. 353 c.p.)	34
TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (art. 353-bis c.p.)	34
FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 356 c.p.)	34
TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	34
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640-bis c.p.)	35
CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 c.p.)	35
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (art. 319 c.p.)	35
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319-ter c.p.)	35
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-quater c.p.)	35
PENE PER IL CORRUTTORE (art. 321 c.p.)	35
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.)	35
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art. 346-bis c.p.)	35
PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI E PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (art. 314, 314-bis e 316 c.p.)	36
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	36
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	38
PROCEDURE DI CONTROLLO	39
PARTE SPECIALE "B" – Reati informatici (art. 24 – bis)	43
LE FATTISPECIE DI REATO	43
FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (art. 491-bis c.p.)	43
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-ter c.p.)	43
DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615-quater c.p.)	43
INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-quater c.p.)	43
DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-quinquies c.p.)	44
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635-bis c.p.)	44
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (art. 635-ter c.p.)	44
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 635-quater c.p.)	44
DETEZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 635-quater.1 c.p.)	44
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (art. 635-quinquies c.p.)	44
FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (art. 640-quinquies c.p.)	45
ESTORSIONE (art. 629, comma 3, c.p.)	45
OSTACOLO O CONDIZIONAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 11, COMMI 2 E 6, D.L. N. 105/2019 (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)	45
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	45
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	46
PROCEDURE DI CONTROLLO	46
PARTE SPECIALE "C" – Reati di criminalità organizzata e transnazionali (art 24 – ter)	48
LE FATTISPECIE DI REATO	48
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (artt. 416, 416-bis e 416-ter c.p.)	48
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.)	48
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (art. 12, d.lgs. n. 286/1998).	48
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	49

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	49
PROCEDURE DI CONTROLLO	49
PARTE SPECIALE “D” – Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 – bis.1 e 25 – bis)	51
LE FATTISPECIE DI REATO	51
TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (art. 513 c.p.)	51
ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-bis c.p.)	51
FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (art. 514 c.p.)	51
FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 515 c.p.)	51
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art. 516 c.p.)	51
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (art. 517 c.p.)	51
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.)	51
CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (art. 517-quater c.p.)	52
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (art. 473 c.p.)	52
INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art. 474 c.p.)	52
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO	52
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	52
PROCEDURE DI CONTROLLO	53
PARTE SPECIALE “E” – Reati societari (art. 25 – ter)	54
LE FATTISPECIE DI REATO	54
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)	54
IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625, comma 2, c.c.)	54
INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)	54
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)	55
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)	55
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)	55
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)	55
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)	55
CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)	55
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635-bis c.c.)	56
ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)	56
AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)	56
OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)	56
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO	56
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	57
PROCEDURE DI CONTROLLO	58
PARTE SPECIALE “F” – Reati contro la personalità individuale (art. 25 – quinquies)	60
LE FATTISPECIE DI REATO	60
DETEZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-quater c.p.)	60
PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600-quater.1)	60
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603-bis c.p.)	60
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO	61
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	61
PROCEDURE DI CONTROLLO	61
PARTE SPECIALE “G” – Reati in materia di abusi di mercato (art. 25 - sexies)	63
LE FATTISPECIE DI REATO	63
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL T.U.F.)	63
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 del T.U.F.)	63
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO	63
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	64

PROCEDURE DI CONTROLLO	64
PARTE SPECIALE “H” – Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 - septies)	65
LE FATTISPECIE DI REATO	65
OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)	65
LESIONI PERSONALI COLPOSE (art. 590 c.p.)	65
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	65
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	66
PROCEDURE DI CONTROLLO	66
PARTE SPECIALE “I” – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento o di valori (art. 25 – octies 25 – octies.1)	70
LE FATTISPECIE DI REATO	70
RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)	70
RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)	70
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-ter c.p.)	70
AUTORICICLAGGIO (ART. 648-ter.1 c.p.)	70
INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493-ter c.p.)	70
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	70
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	71
PROCEDURE DI CONTROLLO	71
PARTE SPECIALE “L” – Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art 25 – novies)	74
FATTISPECIE DI REATO	74
DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (art. 171, commi 1, lett. a-bis), e 3, L. n. 633/1941)	74
ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORI (art. 171-bis L. n. 633/1941)	74
ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE, INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO, DETENZIONE PER LA VENDITA, DISTRIBUZIONE, NOLEGGIO DI OPERA DELL'INGEGNO O DI BANCHE DATI (art. 171-ter L. n. 633/1941)	75
VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)	75
VIOLAZIONI IN MATERIA DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE (art. 171-octies L. n. 633/1941)	76
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	76
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	76
PROCEDURE DI CONTROLLO	77
PARTE SPECIALE “M” – Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 – decies)	78
LE FATTISPECIE DI REATO	78
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.)	78
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	78
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	78
PROCEDURE DI CONTROLLO	79
PARTE SPECIALE “N” – Reati ambientali (art 25 – undecies)	80
LE FATTISPECIE DI REATO	80

INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis c.p.)	80
DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater c.p.)	80
DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (art. 452-quinquies c.p.)	80
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452-sexies c.p.)	80
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 452-octies c.p.)	80
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (art. 733-bis c.p.)	81
SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE O CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA (art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006)	81
SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ECCEDENTI LIMITI TABELLARI (art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006)	81
VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO, NEL SUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (art. 137, comma 11, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006)	81
GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006)	81
GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006)	81
MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (art. 256, comma 5, d.lgs. n. 152/2006)	81
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (art. 256, comma 6, d.lgs. n. 152/2006)	82
OMESSA BONIFICA DEI SITI (art. 257, d.lgs. n. 152/2006)	82
FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006)	82
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006)	82
SUPERAMENTO DI VALORI LIMITE DI EMISSIONE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006)	83
CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (art. 3, L. n. 549/1993)	83
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	83
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	83
PROCEDURE DICONTRULLO	85
PARTE SPECIALE "O" – Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 – duodecies)	86
LE FATTISPECIE DI REATO	86
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998)	86
TRASPORTO ILLECITO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998)	86
APPROFITAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ILLEGALITÀ DELLO STRANIERO (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998)	87
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	87
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	87
PROCEDURE DI CONTROLLO	87
PARTE SPECIALE "P" – Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 - terdecies)	89
LE FATTISPECIE DI REATO	89
RAZZISMO E XENOFobia (art. 3, comma 3-bis, L. n. 654/1975)	89
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	89
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	89
PROCEDURE DI CONTROLLO	90
PARTE SPECIALE "Q" – Reati in competizioni sportive, gioco e scommesse (art. 25 – quaterdecies)	91
LE FATTISPECIE DI REATO	91
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (art. 1 L. n. 401/1989)	91
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (art. 4 L. n. 401/1989)	91
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO	91
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	92
PROCEDURE DI CONTROLLO	92
PARTE SPECIALE "R" – Reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies)	93

LE FATTISPECIE DI REATO	93
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)	93
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)	93
DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4, d.lgs. n. 74/2000)	94
OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5, d.lgs. n. 74/2000)	94
TENTATIVO E FRODE IVA TRANSFRONTALIERA (art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000)	94
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)	94
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)	95
INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000)	95
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)	95
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	95
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	95
PROCEDURE DI CONTROLLO	96
ALLEGATO 1 – MATRICE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO	100
PREMESSA E LEGENDA	100
TABELLA DEI REATI CON GRADO DI RISCHIO	101
ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTERNO	112
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	112
DEFINIZIONI	112
ALLEGATO 3 – PROSPETTO E TABELLA DELLE SANZIONI	113
PARTE SPECIALE “A” - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24-26)	113
Art. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	113
Art. 24-bis – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	113
Art. 24-ter – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	113
Art. 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE	114
Art. 25-bis – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	114
Art. 25-bis.1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	115
Art. 25-ter – REATI SOCIETARI	115
Art. 25-quater – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	116
Art. 25-quater.1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	116
Art. 25-quinquies – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	117
Art. 25-sexies – ABUSI DI MERCATO	117
Art. 25-septies – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	117
Art. 25-octies – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	118
Art. 25-octies.1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	118
Art. 25-novies – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	118
Art. 25-decies – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACIALI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	119
Art. 25-undecies – REATI AMBIENTALI	119
Art. 25-duodecies – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	120
Art. 25-terdecies – RAZZISMO E XENOPHOBIA	121
Art. 25-quaterdecies – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	121

Art. 25-quinquiesdecies - REATI TRIBUTARI	121
Art. 25-sexiesdecies – CONTRABBANDO	122
Art. 25-septiesdecies – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	122
Art. 25-duodevicies – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	123
Art. 26 – DELITTI TENTATI	123
ALLEGATO 4 – ESTRATTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO	124
Art. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	124
Art. 10 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	124
Art. 13 – SANZIONI INTERDITTIVE	124
Art. 16 – SANZIONI INTERDITTIVE APPLICATE IN VIA DEFINITIVA	124
Art. 19 – CONFISCA	125
ALLEGATO 5 – TABELLA RIEPIOLOGATIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE SPECIALE	126

PARTE GENERALE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

SEZIONE PRIMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale.

In particolare, la responsabilità può sorgere quando il reato è commesso:

- da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto ha introdotto un sistema di responsabilità a carico delle società e degli enti per specifiche categorie di reati commessi nell'ambito dell'attività aziendale.

La responsabilità dell'ente si configura quando il reato è commesso:

- nell'interesse della società;
- oppure a vantaggio della stessa.

La società non risponde invece se l'autore del reato ha agito esclusivamente nel proprio interesse o nell'interesse di terzi.

I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Si elencano di seguito le "categorie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, rimandando alla PARTE SPE- CIALE del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna categoria:

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- 4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- 5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- 6) Reati societari (art. 25-ter);
- 7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- 8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- 9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- 10) Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- 11) Reati transnazionali (art. 10, l.n. 146/2006);
- 12) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- 13) Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- 14) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 28-octies.1);
- 15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- 16) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- 17) Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- 18) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- 19) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- 20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (25-*quaterdecies*);
- 21) Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- 22) Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- 23) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- 24) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

In caso di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, il Decreto prevede diverse tipologie di sanzioni, tra cui:

- **sanzioni pecuniarie**, determinate in base a un sistema di quote;
- **sanzioni interdittive**, quali:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da finanziamenti o contributi pubblici;
- **confisca** del profitto del reato;
- **pubblicazione della sentenza**.

CONDIZIONI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ

L'ente non risponde dei reati previsti dal Decreto se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività aziendali a rischio di reato;
- prevedere protocolli e procedure per la gestione delle attività sensibili;
- istituire un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di controllo;
- prevedere obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare eventuali violazioni del Modello.

I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente può sorgere anche in relazione a reati commessi all'estero.

In particolare, gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato possono essere chiamati a rispondere in Italia per determinati reati commessi fuori dal territorio nazionale da soggetti apicali o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'ente può configurarsi quando:

- la società ha la propria sede principale in Italia;
- il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- lo Stato nel cui territorio è stato commesso il fatto non procede nei confronti dell'ente.

Resta fermo che, qualora la condotta criminosa sia realizzata anche solo in parte nel territorio italiano, trova applicazione il principio di territorialità previsto dal codice penale, secondo cui il reato

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione si è verificata, anche solo in parte, in Italia.

Alla luce della dimensione internazionale delle attività della Società e dei rapporti commerciali intrattenuti con operatori esteri, il presente Modello è volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto anche nell'ambito delle attività svolte al di fuori del territorio nazionale.

LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA

La redazione del presente Modello è stata effettuata tenendo conto delle **Linee Guida elaborate da Confindustria**, che rappresentano il principale riferimento interpretativo per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

SEZIONE SECONDA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DE LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO ROMANO S.P.A.

LA SOCIETÀ

La società **La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.** opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari a base di pomodoro, con particolare riferimento alla produzione di pomodori pelati e sughi pronti.

L'azienda nasce come realtà imprenditoriale a conduzione familiare, fondata da **Antonio Romano**, con l'obiettivo di valorizzare i prodotti agricoli del territorio e, in particolare, il pomodoro San Marzano. Nel corso degli anni la Società ha progressivamente sviluppato la propria attività industriale e commerciale, consolidando la propria presenza nei mercati nazionali e internazionali.

Nel 1983 è stato avviato il primo stabilimento produttivo de La Regina di San Marzano, segnando l'inizio di un percorso di crescita imprenditoriale che ha portato la Società a diventare un operatore rilevante nel settore delle conserve e dei prodotti alimentari a base di pomodoro.

Negli ultimi anni la Società ha registrato una significativa crescita delle attività commerciali, in particolare nel segmento dei sughi pronti, con una presenza consolidata nei mercati nordamericani.

In tale contesto, nel 2013 è stata costituita **La Regina di San Marzano USA Inc.**, società controllata dall'headquarter italiano, con l'obiettivo di rafforzare la presenza commerciale sul mercato statunitense e assicurare una gestione più efficiente dei servizi locali.

Successivamente, nel 2017, la Società ha partecipato al capitale del distributore canadese **Vera Trima Import-Export Inc.**, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel mercato nordamericano.

Nel 2020 la Società ha consolidato la propria presenza negli Stati Uniti attraverso la creazione dello stabilimento produttivo **La Regina Atlantica LLC**, situato nello Stato della Georgia e dedicato alla produzione di sughi contenenti carne.

Nel 2025 il gruppo statunitense **Campbell's Company** ha acquisito una partecipazione pari al **49% del capitale della Società e della controllata La Regina Atlantica LLC**, per un valore complessivo di circa **286 milioni di dollari (circa 245 milioni di euro)**, con pagamento articolato in due tranches. L'operazione prevede inoltre un meccanismo di opzioni reciproche che potrebbe consentire, nel tempo, l'acquisizione dell'intero capitale da parte del gruppo statunitense.

L'ingresso di Campbell's nel capitale sociale rafforza il percorso di sviluppo internazionale della Società e consolida la partnership industriale finalizzata alla crescita del mercato dei sughi premium, in particolare nel mercato nordamericano.

Alla luce della crescita dimensionale e della progressiva articolazione della struttura societaria e organizzativa, la Società ha adottato il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001**, al fine di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ

La Società adotta un sistema di governo societario e di organizzazione interna volto ad assicurare una chiara definizione delle responsabilità, una corretta separazione delle funzioni e un adeguato sistema di controllo interno.

La struttura di governance della Società è articolata nei seguenti organi:

- **Assemblea dei Soci**, cui spettano le decisioni fondamentali relative alla vita societaria, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
- **Consiglio di Amministrazione**, responsabile della gestione e dell'indirizzo strategico della Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- eventuali **amministratori delegati o consiglieri delegati**, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe operative;
- **Collegio Sindacale**, ove previsto, con funzioni di controllo sulla gestione e sulla corretta amministrazione della Società;
- **Organismo di Vigilanza**, istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 con il compito di vigilare sull'efficace attuazione e sull'osservanza del presente Modello.

La struttura organizzativa della Società è rappresentata nell'**organigramma aziendale**, che individua le principali funzioni e le relative linee di riporto gerarchico e funzionale.

Il sistema organizzativo si basa inoltre su:

- un sistema di **deleghe e procure**, che definisce i poteri autorizzativi e di rappresentanza della Società;
- un insieme di **procedure aziendali**, che disciplinano lo svolgimento delle principali attività operative e amministrative.

Tale assetto organizzativo è finalizzato a garantire:

- la chiarezza nella distribuzione dei ruoli e delle responsabilità;
- la tracciabilità dei processi decisionali;
- l'efficacia del sistema di controllo interno.

L'organizzazione aziendale è periodicamente aggiornata al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione delle attività della Società

L'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe e delle procure e il sistema delle procedure aziendali costituiscono parte integrante del sistema di controllo interno e rappresentano presidi rilevanti anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** si applica a tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Sono pertanto destinatari del Modello:

- i componenti degli **organi sociali**;
- i **dirigenti**, i **dipendenti** e, più in generale, tutto il personale della Società;
- i **collaboratori**, i **consulenti**, gli **agenti** e gli altri soggetti che operano per conto della Società;
- i **fornitori**, i **partner commerciali** e, in generale, tutti i soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con la Società.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere, per quanto di competenza, il contenuto del Modello e a conformare il proprio comportamento ai principi e alle regole in esso contenuti, nonché a quanto previsto dal **Codice Etico** e dal **Codice di Comportamento** adottati dalla Società.

La Società promuove la conoscenza del Modello attraverso adeguate attività di informazione e formazione, al fine di assicurare la corretta applicazione dei principi e delle regole in esso contenuti.

Il rispetto delle disposizioni del Modello costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e dei collaboratori della Società.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello può comportare l'applicazione delle misure disciplinari previste dal sistema sanzionatorio della Società.

FINALITÀ DEL MODELLO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

L'adozione del presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (di seguito anche "Modello") da parte de **La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.** è finalizzata a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività aziendali.

Attraverso il Modello, la Società intende:

- promuovere una cultura aziendale improntata ai principi di **legalità, correttezza e trasparenza** nello svolgimento delle attività;
- rafforzare il proprio **sistema di controllo interno**, assicurando una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità;
- individuare le **attività aziendali a rischio di reato** e prevedere adeguati presidi di controllo per prevenirne la commissione;
- sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto della Società affinché adottino comportamenti conformi alla normativa vigente e ai principi aziendali;
- garantire la **tracciabilità delle decisioni e delle attività aziendali**, attraverso procedure e controlli adeguati.

Il Modello rappresenta pertanto uno strumento organizzativo volto a prevenire comportamenti illeciti e a garantire che le attività della Società siano svolte nel rispetto della normativa applicabile e dei principi etici adottati.

Il presente Modello costituisce parte integrante del sistema di controllo interno della Società ed è coerente con i principi e le regole di comportamento contenuti nel **Codice Etico** e nel **Codice di Comportamento**.

L'adozione del Modello non ha esclusivamente finalità di conformità normativa, ma rappresenta un elemento fondamentale del sistema di governance e di gestione dei rischi della Società.

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** è stato elaborato in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e tenendo conto delle **Linee Guida emanate da Confindustria**.

Nella definizione del Modello la Società ha individuato e disciplinato le principali componenti del sistema di prevenzione dei reati, tra cui:

- il **sistema dei controlli preventivi**, volto a presidiare le attività aziendali potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- il **sistema disciplinare e sanzionatorio**, finalizzato a garantire l'effettiva applicazione del Modello e a sanzionare eventuali violazioni delle disposizioni in esso contenute;
- le **caratteristiche e i compiti dell'Organismo di Vigilanza**, cui è affidata la vigilanza sull'efficace attuazione del Modello;
- il **processo di aggiornamento del Modello nel tempo**, al fine di garantirne la costante adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa e organizzativa.

Il Modello si compone di una **Parte Generale**, che descrive il sistema di governance e i principi di funzionamento del Modello, e di una serie di **Parti Speciali**, nelle quali sono individuate le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti per la Società e i relativi presidi di controllo.

In particolare, il Modello comprende le seguenti Parti Speciali:

- **Parte Speciale A** – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- **Parte Speciale B** – Reati informatici;
- **Parte Speciale C** – Reati di criminalità organizzata e reati transnazionali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- **Parte Speciale D** – Reati contro l’industria e il commercio;
- **Parte Speciale E** – Reati societari;
- **Parte Speciale F** – Reati contro la personalità individuale;
- **Parte Speciale G** – Reati in materia di abusi di mercato;
- **Parte Speciale H** – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale I** – Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- **Parte Speciale L** – Reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- **Parte Speciale M** – Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- **Parte Speciale N** – Reati ambientali;
- **Parte Speciale O** – Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- **Parte Speciale P** – Reati di razzismo e xenofobia;
- **Parte Speciale Q** – Reati in materia di competizioni sportive, giochi e scommesse;
- **Parte Speciale R** – Reati tributari.

Gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la **mappatura delle attività sensibili**, volta a individuare i processi aziendali nell’ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni o gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la **previsione di specifici presidi di controllo**, descritti nelle Parti Speciali del Modello, finalizzati a prevenire la commissione dei reati nelle attività a rischio;
- l’adozione di un **sistema disciplinare**, volto a garantire l’effettiva attuazione del Modello e a sanzionare eventuali violazioni delle sue disposizioni;
- l’istituzione di un **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e incaricato di vigilare sull’efficace applicazione del Modello;
- lo svolgimento di **attività di informazione e formazione** rivolte al personale e agli altri destinatari del Modello, finalizzate a diffondere la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti.

LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

A tal fine, la Società ha svolto un’attività di **analisi e valutazione dei rischi** finalizzata a individuare le aree e i processi aziendali potenzialmente esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

L’attività di mappatura dei rischi è stata effettuata attraverso l’analisi della struttura organizzativa e dei principali processi aziendali, anche mediante il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti che, in ragione del ruolo ricoperto, possiedono una conoscenza approfondita delle attività svolte nei rispettivi ambiti organizzativi.

In particolare, l’individuazione delle attività a rischio si è basata sull’analisi:

- dell’**organigramma aziendale**, che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- delle **deliberazioni e delle relazioni degli organi amministrativi e di controllo**;
- del **corpus normativo aziendale**, costituito dalle procedure e dalle disposizioni organizzative adottate dalla Società;
- del **sistema dei poteri e delle deleghe**;
- delle indicazioni contenute nelle **Linee Guida di Confindustria**;
- della **storia della Società**, con particolare riferimento a eventuali situazioni o eventi rilevanti sotto il profilo dei rischi di compliance.

I risultati dell'attività di analisi sono stati raccolti nella **Matrice delle Attività a Rischio-Reato**, documento che costituisce parte integrante del Modello e che illustra, con riferimento ai principali processi aziendali:

- le attività considerate **sensibili** ai fini del d.lgs. 231/2001;
- le possibili modalità di realizzazione dei reati;
- i **processi aziendali** nel cui ambito potrebbero verificarsi le condizioni per la commissione degli illeciti;
- i **presidi di controllo** adottati dalla Società per prevenire tali rischi.

La Matrice delle Attività a Rischio-Reato è custodita presso la sede della Società ed è resa disponibile per la consultazione agli **organi sociali**, all'**Organismo di Vigilanza** e agli altri soggetti autorizzati.

La mappatura dei rischi è soggetta a **periodico aggiornamento**, al fine di garantirne la coerenza con l'evoluzione della struttura organizzativa, delle attività aziendali e del quadro normativo di riferimento.

Le attività sensibili individuate nell'ambito della mappatura dei rischi costituiscono il riferimento per la definizione dei presidi di controllo e dei principi di comportamento descritti nelle Parti Speciali del presente Modello.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno della Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure, delle strutture organizzative e dei presidi di controllo adottati al fine di garantire una gestione aziendale corretta, trasparente e conforme alla normativa vigente.

Tale sistema è finalizzato a prevenire e individuare tempestivamente eventuali situazioni di rischio, assicurando al contempo il corretto svolgimento delle attività aziendali e il rispetto dei principi di legalità e correttezza.

In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa sui seguenti elementi:

- il **Codice Etico e il Codice di Comportamento**, che definiscono i principi e le regole di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari del Modello;
- la **struttura organizzativa aziendale**, rappresentata dall'organigramma e caratterizzata da una chiara attribuzione di ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchico;
- il **sistema di deleghe e procure**, che disciplina l'attribuzione dei poteri autorizzativi e di rappresentanza all'interno della Società;
- il **sistema delle procedure aziendali**, che regolano lo svolgimento dei principali processi operativi, amministrativi e gestionali;
- i **sistemi di controllo e monitoraggio**, finalizzati a garantire la tracciabilità delle operazioni e la corretta esecuzione delle attività aziendali.

Il sistema di controllo interno si ispira inoltre ai seguenti principi generali:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- **separazione delle funzioni**, secondo cui nessun soggetto può gestire autonomamente un intero processo;
- **chiara attribuzione delle responsabilità**, con definizione dei ruoli e delle competenze delle diverse funzioni aziendali;
- **coerenza tra poteri autorizzativi e responsabilità organizzative**;
- **tracciabilità delle operazioni e delle decisioni**, mediante adeguata documentazione delle attività svolte;
- **verificabilità e documentazione dei controlli**, anche attraverso attività di supervisione e monitoraggio.

L'insieme di tali elementi costituisce il sistema di controllo interno della Società e rappresenta un presidio fondamentale per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

Il sistema di controllo interno è soggetto a monitoraggio e aggiornamento periodico, anche sulla base delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E MODELLO

La Società ha adottato un **Codice Etico** e un **Codice di Comportamento**, che costituiscono parte integrante del sistema di governance e di controllo interno della Società.

Il **Codice Etico** definisce i principi e i valori fondamentali ai quali la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nei rapporti con tutti i soggetti con cui interagisce, sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione.

Il **Codice di Comportamento**, in coerenza con i principi del Codice Etico, individua le regole operative e i comportamenti che i destinatari sono tenuti ad adottare nello svolgimento delle proprie attività.

Il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, invece, è specificamente finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e individua le attività aziendali a rischio, i presidi di controllo e i meccanismi di vigilanza necessari a prevenire la commissione di tali reati.

I tre strumenti operano in modo **integrato e complementare**:

- il **Codice Etico** stabilisce i valori e i principi di riferimento;
- il **Codice di Comportamento** definisce le regole operative di condotta;
- il **Modello 231** introduce specifici presidi organizzativi e di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel presente Modello.

Le violazioni dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel presente Modello possono comportare l'applicazione delle misure disciplinari previste dal sistema sanzionatorio della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

SEZIONE TERZA: ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, la Società istituisce un **Organismo di Vigilanza** (di seguito anche "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal **Consiglio di Amministrazione** della Società e opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli organi gestionali.

Per poter svolgere efficacemente le proprie funzioni, l'OdV deve possedere adeguati requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in modo da garantire l'assenza di condizionamenti nello svolgimento delle attività di vigilanza;
- **professionalità**, con riferimento alle competenze giuridiche, organizzative e di controllo necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- **continuità di azione**, al fine di assicurare un monitoraggio costante sull'efficace attuazione del Modello;
- **onorabilità**, intesa come assenza di cause di incompatibilità o situazioni che possano compromettere l'affidabilità e l'integrità del soggetto incaricato.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è definita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, tenendo conto delle dimensioni della Società, della complessità organizzativa e delle specifiche esigenze di controllo.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni in piena autonomia e riporta direttamente al **Consiglio di Amministrazione** della Società.

DURATA, DECADENZA E REVOCA DELL'ODV

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per **tre anni** dalla nomina e sono in ogni caso **rieleggibili**.

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti dotati di adeguati requisiti di **onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza** e non devono trovarsi in rapporti di coniugio o parentela con i componenti dell'Organo amministrativo o dell'organo di controllo.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza **dipendenti della Società o professionisti esterni**, purché non sussistano rapporti tali da determinare situazioni di **conflitto di interessi** con la Società.

I compensi eventualmente riconosciuti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni sia esterni alla Società, **non costituiscono di per sé situazione di conflitto di interessi**.

Cause di ineleggibilità e decadenza

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, **decade automaticamente dalla carica** chi si trovi in una delle seguenti condizioni:

- relazione di **coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado**, convivenza more uxorio o rapporti rientranti nella sfera affettiva con:
 - componenti dell'Organo amministrativo;
 - soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua struttura dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società, i sindaci, la società di revisione o altri soggetti indicati dalla legge;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- **situazioni di conflitto di interessi**, anche potenziale, con la Società o con società controllate che possano comprometterne l'indipendenza;
- **titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie** tali da consentire l'esercizio di una significativa influenza sulla Società o su società controllate;
- svolgimento, nei **tre esercizi precedenti**, di funzioni di amministratore esecutivo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure analoghe;
- **rapporto di pubblico impiego** presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina;
- **condanna**, anche non definitiva, o applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), in Italia o all'estero, per reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- **condanna**, anche non definitiva, che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora una delle suddette cause di ineleggibilità o decadenza si verifichi in capo a un componente dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso è tenuto a darne **immediata comunicazione** agli altri membri dell'Organismo e all'Organo amministrativo e **decade automaticamente dall'incarico**.

L'Organismo di Vigilanza provvede a informare l'Organo amministrativo affinché proceda alla **nomina del nuovo componente**.

I componenti dell'Organismo che abbiano un **rapporto di lavoro subordinato con la Società** decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione di tale rapporto, indipendentemente dalla causa.

Revoca

L'Organo amministrativo può revocare i componenti dell'Organismo di Vigilanza **solo per giusta causa**, con delibera adeguatamente motivata e previo parere del Collegio Sindacale.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, **giusta causa di revoca**:

- grave inadempimento dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza;
- mancata comunicazione di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
- sentenza di condanna della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo;
- violazione degli obblighi di **riservatezza** sulle informazioni acquisite nello svolgimento delle funzioni;
- condanna, anche non definitiva, o patteggiamento per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- condanna che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- per i componenti dipendenti della Società, l'avvio di un **procedimento disciplinare** che possa condurre al licenziamento.

Qualora la revoca avvenga **senza giusta causa**, il componente revocato ha diritto di richiedere la **reintegrazione nella carica**.

Dimissioni

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può **recedere dall'incarico in qualsiasi momento**, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno **30 giorni**, da inviare all'Organo amministrativo tramite raccomandata A/R o PEC.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

L'Organo amministrativo provvede alla **nomina del nuovo componente** nella prima riunione utile e comunque **entro 60 giorni** dalla cessazione del membro dimissionario.

POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del presente Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza provvede a:

- vigilare sulla **diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello**;
- verificare la **validità e l'adeguatezza del Modello**, ossia la sua concreta capacità di prevenire i comportamenti sanzionati dal d.lgs. 231/2001;
- vigilare sull'**effettiva attuazione del Modello** nelle aree di attività aziendale potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati;
- segnalare all'**Organo amministrativo** eventuali esigenze di aggiornamento del Modello, in relazione a modifiche normative, evoluzioni organizzative o a criticità riscontrate nell'applicazione dello stesso.

Attività operative dell'OdV

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività:

- coordinarsi e collaborare con le **funzioni aziendali competenti**, anche attraverso apposite riunioni, al fine di monitorare le attività aziendali identificate come sensibili ai fini del Modello;
- verificare l'effettiva realizzazione delle **iniziative di informazione e formazione** sul Modello adottate dalla Società;
- ricevere e analizzare le **segnalazioni** relative a possibili violazioni del Modello o del Codice di Comportamento, svolgendo o facendo svolgere gli opportuni accertamenti sulla loro fondatezza;
- predisporre una **relazione sulle attività di verifica svolte** e proporre alla funzione competente l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o l'adozione di altre misure sanzionatorie;
- segnalare tempestivamente all'**Organo amministrativo**, all'**Assemblea dei Soci** e al **Collegio Sindacale** eventuali violazioni del Modello poste in essere da amministratori o da soggetti che rivestono funzioni apicali;
- verificare l'istituzione e il corretto funzionamento dei **canali informativi dedicati** alla raccolta delle segnalazioni (quali indirizzi di posta elettronica o altri strumenti di segnalazione);
- effettuare **verifiche mirate** su operazioni o atti specifici svolti nell'ambito delle aree aziendali a rischio;
- verificare la **regolare tenuta e l'efficacia della documentazione** relativa alle attività individuate nel Modello, accedendo alle informazioni e ai documenti ritenuti utili per lo svolgimento delle attività di controllo.

Poteri dell'OdV

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti poteri:

- emanare disposizioni e definire **procedure interne di funzionamento** dell'Organismo stesso;
- predisporre e aggiornare l'elenco delle **informazioni che devono essere trasmesse periodicamente** dalle funzioni aziendali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- svolgere **indagini e accertamenti** sulle segnalazioni ricevute, al fine di verificarne la fondatezza;
- accedere, **senza necessità di autorizzazioni preventive**, a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni;
- avvalersi del supporto di **consulenti esterni di comprovata professionalità**, qualora ciò si renda necessario per specifiche attività di verifica o per l'aggiornamento del Modello;
- richiedere a tutte le funzioni aziendali e ai destinatari del Modello la **trasmissione di dati, informazioni e documenti** utili per lo svolgimento delle proprie attività;
- ricevere informazioni sugli **esiti dei procedimenti disciplinari** avviati a seguito di violazioni del Modello o del Codice di Comportamento.

Deleghe interne

Per il miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare specifiche attività a uno o più dei propri componenti, ove nominati.

Resta in ogni caso ferma la **responsabilità collegiale dell'Organismo** per le attività svolte nell'ambito delle funzioni attribuite.

Risorse finanziarie

Per il miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare specifiche attività a uno o più dei propri componenti, ove nominati.

Resta in ogni caso ferma la **responsabilità collegiale dell'Organismo** per le attività svolte nell'ambito delle funzioni attribuite.

FLUSSI DI COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il d.lgs. n. 231/2001 prevede, tra i requisiti che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici **obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza** da parte delle funzioni aziendali.

Tali flussi informativi sono finalizzati a consentire all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle proprie attività di **vigilanza e controllo sull'efficace attuazione del Modello**.

Flussi informativi periodici

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, **su base periodica**, le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che costituiscano deroghe o eccezioni rispetto alle procedure aziendali.

Tali flussi informativi sono individuati dall'Organismo di Vigilanza e formalmente richiesti alle singole Direzioni o Funzioni aziendali secondo modalità e tempistiche definite dallo stesso Organismo.

Flussi informativi occasionali

Devono inoltre essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, **su base occasionale**, le seguenti informazioni.

Da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

- provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altre autorità, anche amministrative, che riguardino la Società o soggetti apicali e dai quali emerga lo svolgimento di indagini relative ai reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale da parte di dirigenti o dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- modifiche nel **sistema delle deleghe e procure**, nonché modifiche statutarie o dell'**organigramma aziendale**;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- esiti delle azioni intraprese a seguito di segnalazioni relative a violazioni del Modello, comprese l'irrogazione di sanzioni disciplinari o eventuali provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni.

Da parte della Direzione Risorse Umane

- segnalazione di **infortuni gravi** (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime) o di qualsiasi infortunio con prognosi superiore a 30 giorni occorso a dipendenti, collaboratori o soggetti che operano presso le strutture della Società;
- variazioni nei ruoli e nelle responsabilità nell'ambito dei sistemi di **gestione della sicurezza sul lavoro** e della **gestione ambientale**, comprese nomine, procure e deleghe rilevanti ai fini della normativa applicabile.

Segnalazioni all'organismo di vigilanza

I destinatari del Modello devono inoltre comunicare all'Organismo di Vigilanza **qualsiasi informazione relativa a comportamenti che possano costituire violazione del d.lgs. 231/2001, del Modello, del Codice Etico o del Codice di Comportamento**.

A tal fine, la Società ha istituito specifici **canali di comunicazione dedicati** per consentire l'invio delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere inviate tramite:

- indirizzo di posta elettronica certificata: **lareginasm.odv@legalmail.it**
- indirizzo di posta elettronica ordinaria: **odv@laregina.com**
- posta cartacea indirizzata a:

La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.

Via Nuova San Marzano n. 14

84018 Scafati (SA)

Riservato Organismo di Vigilanza

Sistema di whistleblowing

La Società ha inoltre adottato un sistema di **whistleblowing**, accessibile tramite il sito aziendale www.laregina.com (o al link <https://laregina.wallbreakers.it>), conforme a quanto previsto dal **d.lgs. n. 24/2023**.

Il sistema consente l'invio anche **anonimo** di segnalazioni relative a comportamenti irregolari o a presunte violazioni del Modello, del Codice Etico o del Codice di Comportamento.

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni sono strutturate in modo da garantire la **riservatezza dell'identità del segnalante**, prevenendo qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La Società garantisce pertanto la tutela dei segnalanti contro qualsiasi misura ritorsiva, tra cui, a titolo esemplificativo:

- sanzioni disciplinari
- demansionamenti
- licenziamenti
- trasferimenti
- altre misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro.

Resta ferma la tutela dei diritti della Società e delle persone eventualmente coinvolte da segnalazioni **manifestamente infondate o effettuate in mala fede**.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Gestione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza analizza e valuta le segnalazioni ricevute.

Se ritenuto opportuno, l'Organismo può convocare il segnalante per acquisire ulteriori informazioni e può svolgere gli accertamenti ritenuti necessari al fine di verificarne la fondatezza.

Non sono prese in considerazione segnalazioni:

- prive di elementi di fatto a supporto;
- eccessivamente vaghe o generiche;
- manifestamente diffamatorie o calunniose.

Qualora la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza:

- informa la **Direzione Risorse Umane** per l'avvio delle eventuali procedure disciplinari nei confronti del personale dipendente;
- informa l'**Organo amministrativo**, il **Collegio Sindacale** o l'**Assemblea dei soci** nel caso in cui la violazione riguardi membri degli organi sociali;
- informa l'**Organo amministrativo** nel caso di violazioni poste in essere da figure apicali della Società.

Archivio delle informazioni

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle proprie attività sono **conservate in apposito archivio**, presso la sede della Società, nel rispetto della normativa in materia di **protezione dei dati personali**.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

SEZIONE QUARTA: SISTEMA SANZIONATORIO

DISPOSIZIONI GENERALI

La definizione di un sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso e rappresenta requisito essenziale ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde:

- dall'instaurazione di un procedimento penale;
- dall'irrogazione di una condanna penale;
- dalla effettiva commissione di un reato rilevante ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari qualsiasi azione od omissione posta in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché nei protocolli, procedure e regolamenti che ne costituiscono parte integrante.

L'applicazione delle sanzioni è improntata ai principi di **proporzionalità e gradualità**, tenendo conto sia degli elementi oggettivi sia degli elementi soggettivi del comportamento contestato.

Sotto il profilo oggettivo si terrà conto, in particolare:

- delle violazioni che non comportano esposizione a rischio o comportano una modesta esposizione a rischio;
- delle violazioni che comportano una significativa esposizione a rischio;
- delle violazioni che integrano un fatto penalmente rilevante.

Sotto il profilo soggettivo verranno invece considerati, tra gli altri, i seguenti elementi:

- eventuale reiterazione della condotta;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto;
- grado di intenzionalità o negligenza del comportamento;
- eventuale concorso di più soggetti nella violazione.

Il procedimento disciplinare è attivato e gestito dalle funzioni aziendali competenti nel rispetto della normativa vigente, del CCNL applicabile e delle disposizioni interne della Società.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

Nei confronti del personale dipendente trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che ne costituisce parte integrante rappresenta **inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro** ai sensi dell'art. 2104 c.c. e costituisce illecito disciplinare.

A seguito della notizia di violazione del Modello, la Società avvierà il procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente, assicurando al lavoratore:

- la preventiva contestazione dell'addebito;
- la possibilità di presentare le proprie giustificazioni entro i termini previsti dalla legge;
- il diritto di difesa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dal CCNL applicabile e, a titolo esemplificativo, possono consistere in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa fino a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
- licenziamento disciplinare.

In particolare:

- **provvedimenti conservativi** potranno essere applicati nei casi di violazioni delle disposizioni del Modello che non determinino grave pregiudizio per la Società;
- **provvedimenti risolutivi** potranno essere adottati nei casi di condotte particolarmente gravi, tali da compromettere il rapporto fiduciario con la Società o da esporre la stessa all'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

Nella determinazione della sanzione si terrà conto, tra l'altro:

- della gravità della violazione;
- della posizione e delle responsabilità del lavoratore;
- dell'intenzionalità della condotta;
- dell'eventuale presenza di precedenti disciplinari.

Resta ferma la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della violazione del Modello.

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Le violazioni delle disposizioni del Modello da parte dei dirigenti sono valutate dalla Società in relazione alla gravità della condotta e al ruolo ricoperto.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni rilevanti:

- il mancato rispetto dei principi e dei protocolli previsti dal Modello;
- l'alterazione o distruzione della documentazione aziendale rilevante;
- la violazione del sistema di deleghe e poteri di firma;
- l'omessa vigilanza sui propri collaboratori;
- la mancata segnalazione di violazioni del Modello all'Organismo di Vigilanza.

Nei casi di violazione accertata, la Società potrà adottare i provvedimenti previsti dal CCNL applicabile e, nei casi più gravi, procedere alla **risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.**

MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ovvero l'Assemblea dei soci.

Gli organi competenti adottano le iniziative ritenute più opportune in relazione alla gravità della violazione e ai poteri loro attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale.

Le misure adottabili possono includere, a titolo esemplificativo:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- richiamo formale;
- revoca totale o parziale delle deleghe e procure;
- sospensione temporanea dalla carica;
- revoca dell'incarico nei casi più gravi.

MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI APICALI

Le violazioni del Modello da parte di soggetti apicali diversi dagli amministratori sono valutate dalla Società in relazione alla natura e alla gravità della condotta, nonché alla posizione organizzativa ricoperta.

Costituiscono, tra l'altro, violazioni rilevanti:

- mancato rispetto dei protocolli previsti dal Modello;
- elusione del sistema di controllo interno;
- violazione del sistema di deleghe e poteri di firma;
- omessa informativa all'Organismo di Vigilanza in presenza di comportamenti illeciti.

Le relative misure sanzionatorie saranno adottate dagli organi societari competenti.

SANZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del d.lgs. n. 231/2001 e dal d.lgs. n. 24/2023, il sistema disciplinare prevede specifiche sanzioni nei confronti di:

- chi pone in essere **atti di ritorsione o discriminazione** nei confronti del segnalante;
- chi effettua **segnalazioni infondate con dolo o colpa grave**.

Tali comportamenti costituiscono violazione del Modello e sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare in relazione al ruolo del soggetto responsabile.

Con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ex art. 6, comma 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 (c.d. "Whistle-blowing"), sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

SEZIONE QUINTA: DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza della **formazione** e della **comunicazione** ai fini della prevenzione dei reati, adotta un programma di informazione e formazione volto a garantire la conoscenza dei contenuti del d.lgs. n. 231/2001, del presente Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento da parte di tutti i Destinatari.

Le attività di informazione e formazione sono definite tenendo conto del diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio di reato, della qualifica ricoperta e dell'eventuale attribuzione di funzioni di rappresentanza, gestione o controllo.

La formazione è rivolta a tutto il personale in forza e ai soggetti che saranno successivamente inseriti nell'organizzazione aziendale. In particolare, le attività formative sono previste:

- al momento dell'assunzione;
- in occasione di cambiamenti di ruolo o di mansione;
- in caso di aggiornamenti o modifiche del Modello.

I contenuti e le modalità della formazione sono differenziati in funzione del ruolo ricoperto e del livello di esposizione al rischio delle attività svolte.

COMUNICAZIONE INTERNA

Ai fini della diffusione del Modello all'interno della Società, sono previste le seguenti modalità di comunicazione:

- in fase di assunzione, la Direzione Risorse Umane fornisce ai neoassunti adeguata informativa in merito al Modello, al Codice Etico e al Codice di Comportamento, assicurandone la disponibilità;
- il Modello, il Codice Etico e il Codice di Comportamento sono resi disponibili attraverso gli strumenti aziendali di comunicazione interna e, ove previsto, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet aziendale;
- la Società assicura adeguate modalità di consultazione della documentazione rilevante anche presso le sedi aziendali, al fine di garantirne la più ampia diffusione tra i dipendenti.

La comunicazione è realizzata mediante strumenti idonei ad assicurare una diffusione **capillare, chiara, aggiornata e coerente** con il ruolo dei destinatari.

FORMAZIONE

I corsi di formazione sul Modello hanno carattere **obbligatorio**.

La Direzione Risorse Umane provvede a organizzare le attività formative, nonché a tracciare e registrare la partecipazione del personale.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura della Direzione Risorse Umane ed è resa disponibile all'Organismo di Vigilanza per le verifiche di competenza.

DIFFUSIONE VERSO TERZI

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento anche nei confronti di soggetti esterni che operano, a vario titolo, con o per conto della Società, quali partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, clienti e fornitori.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

A tal fine, tali documenti sono resi disponibili mediante idonei strumenti di comunicazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.

Nei contratti con i soggetti terzi è inserito un espresso richiamo all'adozione del Modello, del Codice Etico e del Codice di Comportamento, nonché, ove opportuno, specifiche clausole che prevedano la risoluzione del rapporto in caso di violazione delle disposizioni in essi contenute.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

SEZIONE SESTA: ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, responsabilità dell'Organo amministrativo della Società.

Il potere di adottare il Modello e di approvare eventuali aggiornamenti o modifiche dello stesso compete pertanto al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico, che provvede mediante apposita delibera secondo le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento del Modello, intesa sia come integrazione sia come modifica delle sue disposizioni, è finalizzata a garantire nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di prevenzione rispetto ai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza compete il compito di verificare la necessità o l'opportunità di aggiornare il Modello e di formulare all'Organo amministrativo eventuali proposte di adeguamento o modifica.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri attribuitigli dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, ha il compito di:

- formulare proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- svolgere ricognizioni periodiche finalizzate all'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- monitorare l'evoluzione della normativa rilevante in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle Linee Guida applicabili;
- verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle prescrizioni normative e organizzative.

Il Modello deve essere tempestivamente aggiornato, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne evidenzino l'inefficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modifiche dell'assetto organizzativo della Società o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- modifiche normative rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Direzioni aziendali, per quanto di competenza, curano l'aggiornamento delle procedure operative interne qualora ciò si renda necessario per garantire l'efficace attuazione del Modello o per adeguarle alle eventuali modifiche dello stesso.

Le funzioni aziendali competenti provvedono inoltre ad apportare le modifiche e integrazioni alle procedure interne necessarie per dare attuazione alle revisioni del Modello.

Tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate dall'Organo amministrativo, le modifiche sono tempestivamente comunicate ai destinatari del Modello secondo le modalità previste nella **Sezione Quinta – Diffusione del Modello**.

PARTE SPECIALE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “A” – Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24 – art.25)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*, con sede in Scafati (Sa), alla Via Nuova San Marzano n. 14, Partita Iva n. 0294663 065 0.

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle condotte realizzate nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel d.lgs. n. 231/2001 e oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all’ambito relativo alla presente parte speciale, è necessaria per integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

Esistono tre macrocategorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di enti, facendo riferimento per una elencazione formale all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001:

- Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Ministeri, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, Tribunali e Corti di Appello);
- Regioni (Presidenza della Giunta Regionale; Assessorati regionali; Presidenza del Consiglio Regionale; Consiglieri regionali);
- Province (Presidenza della Provincia; Assessorati o delegati provinciali; Presidenza del Consiglio Provinciale; Consiglieri provinciali);
- Comuni (Sindaco, Assessori comunali; Presidenza del Consiglio Comunale; Consiglieri comunali);
- Forze Armate e di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell’Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Capitanerie di Porto, DIS-Dipartimento delle Informazioni di Sicurezza, AISE-Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, AISI-Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna);
- Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero, AGCOM-Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, GPDP-Garante per la Protezione dei Dati Personali, ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione,);
- Autorità, Comitati, Commissioni (AIPA-Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, ARERA-Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, CONSOB-Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, IVASS-Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Banca d’Italia);
- Altri Enti e Istituti (ACI-Automobile Club d’Italia, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzie Regionali per la Prevenzione e l’Ambiente, ASI – Agenzia Spaziale italiana, Autorità Portuali, ASL-Aziende Sanitarie Locali, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI-Comitato Olimpico Nazionale, CRI-Croce Rossa Italiana, ENASARCO-Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, ENEA-Ente per le nuove tecnologie, l’energia e

l'ambiente, ICE-Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL-Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP-Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS-Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA – Istituto nazionale di economia agraria, INFN-Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN-Istituto nazionale di fisica nucleare, ISS-Istituto Superiore di sanità, ISAE-Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT-Istituto nazionale di statistica, IPZS-Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL-Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Protezione Civile, VVFF-Vigili del Fuoco);

- Altre Istituzioni (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL-Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL-Rete telematica delle Province italiane, Camere di Commercio, Università Pubbliche ed Enti di ricerca Pubblici, Ambasciate e Consolati italiani all'estero, Unione Europea);
- Enti incaricati di Pubblico Servizio (Soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione; Soggetti privati che esercitino attività di progettazione di opere pubbliche; componenti del C.d.A. del "Fondo Pensioni" di Istituti Bancari, Soggetti, anche costituiti sotto forma di società per azioni, che svolgano un'attività funzionale ad uno specifico interesse pubblico per il cui esercizio sono stati costituiti per legge, Aziende Municipalizzate, Acquedotti, Enti di Classifica e di Certificazione, se operano per conto di Enti Pubblici),
- tutti gli equivalenti Enti o categorie di Enti appartenenti a Stati esteri.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose di cui al d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio.

Per quanto riguarda la prima tipologia, ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale «agli effetti della legge penale» colui il quale esercita «una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».

Per quanto riguarda la seconda tipologia, la definizione di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" non è allo stato unanime in Dottrina così come in Giurisprudenza. Volendo meglio delineare tale categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è necessario fare riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica. Al riguardo, l'art. 358 c.p. recita che «sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Perché il "servizio" possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, anche se in mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine", né la "prestazione di opera meramente materiale".

La Giurisprudenza ha inoltre individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché a un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della società *La Regina di San Marzano* i reati qui di seguito individuati.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316bis c.p.), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento delle erogazioni in modo indebito. Va anche evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato (v. *infra*).

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (art. 353 c.p.)

La fattispecie di reato sanziona la condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (art. 353-bis c.p.)

La condotta delittuosa si riferisce a chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi delittuosa si riferisce alla condotta di chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità (di cui all'art. 355 c.p.).

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001 (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Unione Europea.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (art. 318 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (art. 319 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può anche essere commesso nei confronti di giudici o membri del collegio arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

PENE PER IL CORRUTTORE (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p., in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. "corruttore") dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (art. 346-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Lì dove per "altra mediazione illecita" si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI E PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (art. 314, 314-bis e 316 c.p.)

Si realizza la condotta di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropriano (art. 314 c.p.). Si ha invece peculato mediante profitto dell'errore altrui quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano o ritengano indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, giovandosi per l'appunto dell'errore altrui (art. 316 c.p.). Si ha infine indebita destinazione di denaro o cose mobili quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto (art. 314-*bis*). Tali reati sono stati introdotti tra i reati presupposto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 nel solo caso in cui «*il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea*».

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti di “alto profilo” con le Istituzioni Nazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, *etc.*) per
 - a) la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali volti alla individuazione di nuove opportunità di *business*;
 - b) il consolidamento del *business* in essere;
 - c) la partecipazione ad interrogazioni parlamentari al fine di apportare il proprio contributo ai provvedimenti legislativi nel settore industriale;
 - d) l'accesso a forme di finanziamento o di *project financing* ovvero ad agevolazioni di varia natura;
- Gestione dei rapporti con Enti Territoriali, quali Regioni, Provincie, Città metropolitane e Comuni, al fine dell'ottenimento di autorizzazioni amministrative o anche solo per il mantenimento di rapporti di buon vicinato, anche per il tramite delle Conferenze di Servizi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie, le Procure e le Prefetture territoriali, in relazione a eventuali procedimenti giurisdizionali pendenti e anche nel corso della collaborazione finalizzata alla sottoscrizione di protocolli di legalità;
- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche in sede di verifiche ispettive;
- Gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali, anche in sede di verifiche ispettive, per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento ovvero autorizzazioni amministrative e concessioni in generale;
- Negoziazione, stipula e gestione dei contratti con Enti pubblici nazionali e internazionali, ottenuti tramite trattativa privata o partecipazione a procedure a evidenza pubblica per l'acquisizione di commesse. In particolare, la gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali in fase di:
 - a) predisposizione della documentazione di offerta;
 - b) negoziazione del capitolato di gara o dei requisiti di partecipazione;
 - c) definizione e stipula del contratto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, inquinamento acustico, idrico e atmosferico e attività di bonifica del sottosuolo (Vigili urbani, ARPAC, *etc.*);
- Partecipazione a Conferenze di Servizi con rappresentanti di Enti Pubblici, al fine dell’eventuale ottenimento e rinnovo dell’AIA o dell’AUA;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche ispettive nei siti aziendali (ASL, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco);
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (trasmissione periodica dell’Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all’Agenzia delle Entrate);
- Gestione dei rapporti di alto profilo con Istituzioni Nazionali ed Enti Territoriali per la definizione e concertazione del ricorso ad ammortizzatori sociali;
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, *etc.*), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
 - a) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
 - b) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l’INAIL;
 - c) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - d) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate (piano formativo, durata, rispetto dei limiti d’età, *etc.*);
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (Regione, Unione Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all’attuazione di piani formativi aziendali o finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo. In particolare, si fa riferimento alle attività svolte in fase di:
 - a) ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;
 - b) presentazione della richiesta;
 - c) verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento;
- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l’Ufficio del Registro;
- Gestione dei rapporti con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo o *European Patent Office (EPO)* per le attività di registrazione e rinnovo dei diritti di proprietà industriale e intellettuale registrati dalla Società;
- Selezione e assunzione del personale dipendente;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione dei rapporti con Enti pubblici con i quali la Società si trovi in una situazione di precontenzioso o di possibile contenzioso;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all’attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale (tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di *software* e servizi ICT);
- Rapporti con pubblici ufficiali finalizzati all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventi o manifestazioni organizzate dalla Società, anche sul suolo pubblico;
- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale nel quale la Società o i suoi responsabili siano co-imputati o si siano costituiti parte civile;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- Gestione dei rapporti con parti terze (clienti, fornitori) per la definizione di situazioni precontenziose o di contenziosi intrapresi da terzi nei confronti della Società o dalla Società nei confronti di terze parti;
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro ausiliari e i consulenti tecnici, nell’ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte;
- Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- Predisposizione e trasmissione all’Ente pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti;
- Gestione dei rapporti con funzionari degli Enti pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell’ambito delle attività di *import/export* di materie prime, semilavorati e componenti, prodotti finiti, quali a titolo esemplificativo:
 - a) dichiarazione di trasporto (per il calcolo dei diritti doganali);
 - b) dichiarazione di origine (extra UE, Preferenziale UE, UE);
 - c) presentazione del certificato *Generalised System of Preference*-Form A, per le merci di provenienza da paesi in via di sviluppo;
 - d) presentazione dei documenti previsti ai fini del traffico di perfezionamento passivo (TPP);
 - e) altre dichiarazioni relative al traffico doganale;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l’avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, ossia:
 - a) denuncia di inizio attività/fine lavori ovvero permesso di costruire;
 - b) adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale;
 - c) richieste di provvedimenti amministrativi (agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne, *etc.*);
 - d) attività di collaudo degli impianti e degli immobili;
 - e) richieste di variazioni in corso d’opera o di destinazione d’uso;
- Gestione della documentazione richiesta dai funzionari pubblici in occasione delle attività di verifica ispettiva al fine del mantenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale o dell’eventuale ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell’ambito dell’assolvimento all’obbligo di assunzione dei disabili;
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione di richiesta per l’ottenimento di un finanziamento pubblico;
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, *etc.*);
- Attività di influenza su chi ha facoltà di prendere decisioni politiche per ottenere l’emanazione di provvedimenti normativi;
- Attività di intermediazione o di consulenza commerciale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento e di *policy* anticorruzione adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

In particolare, è fatto loro divieto di:

- 1) promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- 2) effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nelle prassi vigenti;
- 3) favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- 4) concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- 5) distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti di piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici; eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte e immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;
- 6) presentare a organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'Ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- 7) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 8) rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- 9) ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
- 10) omettere gli obblighi e i presidi di controllo previsti dalla Società in ambito della gestione dei flussi finanziari (*i.e.* limite impiego risorse finanziarie, procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni, espressa causale impiego di risorse, *etc.*), in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, licenze e autorizzazioni dalla Pubblica Amministrazione;
- 11) far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con le autorità giudiziarie (nell'ambito dei procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati. Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità Amministrative indipendenti, in sede di verifiche ispettive in riferimento ad adempimenti di legge, si rimanda ai principi comportamentali indicati nella Parte Speciale E, "Reati Societari".

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

gestione dei finanziamenti pubblici, gestione acquisti, servizi e consulenze, flussi monetari finanziari e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

RAPPORTI CON FUNZIONARI DI ENTI PUBBLICI E GESTIONE ADEMPIMENTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE:

- i. le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti, nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, dai Responsabili di Direzione o da soggetti da questi appositamente delegati, nel rispetto delle attività di competenza, delle procure e delle procedure aziendali;
- ii. gli incontri con i Soggetti Pubblici sono presenziati da due rappresentanti della Società; di tali incontri deve essere tenuta traccia, con un sintetico *report* dei temi discussi e con allegata la documentazione richiesta e consegnata: tale informativa è comunicata al responsabile, preferibilmente anche a mezzo e-mail, archiviata e conservata;
- iii. ciascun responsabile è tenuto all'archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, inclusa la copia di quella trasmessa agli uffici competenti anche in via telematica, nonché a consultare i professionisti interni ed esterni della Società per ogni eventuale supporto.

GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI:

- iv. rispetto della segregazione dei compiti tra chi effettua la ricerca del finanziamento da parte di Ente Pubblico e chi ne autorizza la pratica di ottenimento;
- v. la documentazione per la richiesta di finanziamenti pubblici è sottoscritta da soggetti dotati di idonea procura e deve essere idoneamente archiviata, conservando ogni documento, informativa, appunto, relazione, anche nei rapporti coi consulenti esterni della Società.

IN MERITO ALL'ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE:

- vi. è implementata la separazione dei compiti tra chi richieda la consulenza, chi la autorizzi e chi esegua il pagamento della prestazione;
- vii. al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo i criteri previsti dalle procedure aziendali, salvo solo che non si tratti di conferimento d'incarico o rapporto fondato su un particolare vincolo fiduciario (da giustificare e conservare negli atti della Società) ovvero su risalenti e consolidati rapporti commerciali, professionali o personali;
- viii. la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi, anche documentabili e di cui va conservata e archiviata la relativa documentazione;
- ix. nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito a onorabilità e attendibilità commerciale, anche con ricerche sui portali e sempre con la conservazione e archiviazione di ogni informazione sui soggetti responsabili, coi recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail in uso;
- x. l'acquisto di beni/servizi e consulenze sono documentate in un contratto/lettera di incarico, ovvero in un ordine di acquisto nonché contratto/lettera di incarico formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri, sempre con un esplicito riferimento alle regole imposte dal Modello (oltre che dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento);
- xi. gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- xii. l'anagrafica dei fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza sui dati inseriti, da aggiornare almeno semestralmente con gli esiti delle verifiche di *compliance* coerenti alle regole del Modello

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- (oltre che del Codice Etico e del Codice di Comportamento);
- xiii. i contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con i professionisti/consulenti contengono una informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
 - xiv. al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o sottoscrivono il contratto, i soggetti che verificano la corretta ricezione della merce o l'avvenuta erogazione del servizio e i soggetti che autorizzano la emissione della fattura e il pagamento;
 - xv. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro; l'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri.

FLUSSI MONETARI E FINANZIARI:

- xvi. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli uffici, identificazione delle tipologie di spese ammissibili, rendicontazione e riconciliazione, autorizzazione delle spese;
- xvii. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità di verificare l'esistenza di ogni autorizzazione alla spesa e, qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti, fornendo direttive preferibilmente in forma scritta e da idoneamente archiviare;
- xviii. l'apertura e la chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri;
- xix. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua controlli periodici di quadratura e riconciliazione dei dati contabili, nel rispetto della segregazione dei compiti (deve esservi segregazione dei ruoli tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- xx. è vietata la concessione di rimborsi spese a soggetti non dipendenti della Società, qualora non previsto dal contratto/lettera d'incarico; tali rimborsi sono liquidabili solo dietro presentazione di una fattura da parte del soggetto stesso o della società per conto della quale egli presta la propria opera professionale.

GESTIONE DEL PERSONALE:

- xxi. il rimborso delle spese sostenute dal personale è effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa, la cui inerenza e coerenza deve essere verificata tramite un'attività di controllo sulle note spese presentate a rimborso;
- xxii. le richieste di trasferta, relative al personale dirigente, quadro, impiegato e operaio, sono effettuate utilizzando le opportune transazioni, nel rispetto delle tempistiche definite dall'organo di gestione e adeguatamente approvate;
- xxiii. le note spese sono liquidate a seguito del buon esito delle verifiche effettuate in termini di correttezza e di congruità dei dati inseriti dai dipendenti, nonché della dovuta autorizzazione;
- xxiv. in fase di selezione del personale sono utilizzati criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- xxv. l'esito dei colloqui di selezione è formalizzato per iscritto, debitamente sottoscritto dai selezionatori e formalmente documentato attraverso apposite schede di colloquio, da conservare e archiviare;
- xxvi. le lettere di assunzione sono firmate da soggetti dotati di idonei poteri;
- xxvii. non è assunto personale non in conformità con le tipologie contrattuali previste dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, nel caso previa consultazione dei consulenti esterni della Società;
- xxviii. le lettere di assunzione contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice di Comportamento o al Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai Destinatari del Modello;
- xxix. i criteri di determinazione dei premi ai dipendenti sono oggettivi, definiti, formalizzati e condivisi, e sono definiti chiari livelli di autorizzazione;
- xxx. non vengono riconosciuti, o devono essere oggetto di restituzione, gli incentivi legati al raggiungimento di obiettivi specifici nel caso che gli stessi dovessero essere acquisiti attraverso comportamenti in violazione di norme di legge in tema di corruzione e di reati societari che comportino la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/01;

GESTIONE DI DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI E OMAGGI:

- xxxi. le sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di *budget* approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento;
- xxxii. le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso la Direzione Generale, che le sottopone al processo valutativo e autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
- xxxiii. le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure; in ogni caso, deve essere mantenuta adeguata tracciabilità (e archiviazione) della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “B” – Reati informatici (art. 24 – bis)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall’art. 24-bis del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle condotte realizzate nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (art. 491-bis c.p.)

L’articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005).

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (art. 615-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

L’accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna o mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (art. 617-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto «*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*». Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (art. 635-ter c.p.)

Fattispecie analoga a quella regolata dall'art. 635-bis c.p. è quella regolata dall'art. 635-ter c.p., che si differenzia per il fatto che i dati o programmi informatici sono «*di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*».

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (art. 635-quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si deve tener conto del fatto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un *virus* informatico).

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO (art. 635-quater.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (art.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

635-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

ESTORSIONE (art. 629, comma 3, c.p.)

Con una previsione normativa di recente istituzione, che ha aggiunto un comma terzo all'art. 629 c.p., si è inteso punire chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

OSTACOLO O CONDIZIONAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 11, COMMI 2 E 6, D.L. N. 105/2019 (art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019)

La fattispecie sanziona la condotta di chiunque, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera

c) (tutte finalizzate ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche), od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono:
 - a) brevetti, disegni, attività di R&S;
 - b) dati di *marketing*;
 - c) informazioni riservate di enti pubblici;
 - d) informazioni bancarie;
 - e) parametri per l'attivazione di servizi;
 - f) dati di fatturazione o di credito;
 - g) dati relativi a pagamenti;
- gestione di strumenti e dispositivi o programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedita comunicazioni o danneggiato un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente;
- falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o ad attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (*password*) a sistemi aziendali o di terze parti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, del Codice di Comportamento, della *policy* aziendale in materia di “IT security” adottati dalla Società, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- 1) il personale si deve astenere da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali (anche dei terzi), in particolare, premurandosi di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli qualora ci si allontani dalla postazione di lavoro (con propri codici di accesso) ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- 2) il personale si deve astenere da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- 3) il personale si impegna a sottoscrivere lo specifico documento relativo al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- 4) il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi, che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- 5) il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- 6) il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore;
- 7) il personale deve prontamente informare il superiore gerarchico ovvero il responsabile dell'IT in ordine a messaggi anomali o *spam* ricevuti alla propria postazione di lavoro.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati informatici, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale gestione della dell'infrastruttura tecnologica.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA:

- i. il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso *user ID* e *password* strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
- ii. sono definiti meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- iii. è definita una *policy* formale che regoli l'utilizzo della strumentazione tecnologica (*laptop*, telefoni, *etc.*) concessa in dotazione al personale della Società;
- iv. sono definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- v. sono definite procedure formali per la gestione del processo di dismissione delle utenze cessate;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- vi. è definita una *policy* che disciplina gli accessi fisici alle sale *server* aziendali;
- vii. gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su *log*, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- viii. le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- ix. sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- x. l'accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i *client*, è limitato da strumenti di autenticazione;
- xi. il *server* e i *laptop* aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- xii. la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);
- xiii. i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e sono protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- xiv. il *server* e i *laptop* aziendali sono protetti da programmi *antivirus*, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- xv. sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da *software* dannosi (*virus*), nonché procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- xvi. sono previste procedure di controllo dell'installazione di *software* sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- xvii. sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- xviii. sono definite regole per la navigazione in *Internet* che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scaricare *software* nelle strutture informative aziendali e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di *alert*;
- xix. sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- xx. sono previste soluzioni di *content filtering* a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (*malware* tipo *botnet*) e presenza nella postazione lavoro di *software antivirus* aggiornato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “C” – Reati di criminalità organizzata e transnazionali (art 24 – ter)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata, richiamati dall’art. 24-ter del d.lgs. n. 231/2001 e in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativo per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle condotte svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (artt. 416, 416-bis e 416-ter c.p.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione a una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall’effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell’associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione a una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della Società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all’associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio della Società medesima.

È tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l’occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Vi sarebbero da considerare, sempre secondo l’art. 24-bis del Decreto, anche i delitti delle associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) ovvero i delitti di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), lì dove il delitto associativo coinvolga una associazione mafiosa ovvero si operi nell’ambito di una competizione elettorale, con la promessa di procurare le preferenze, direttamente o a mezzo di intermediari.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.)

L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (art. 12, d.lgs. n. 286/1998).

È punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata e reati transnazionali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione dei servizi e degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni (macchinari, componenti, ricambi) o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di *software* e servizi ICT);
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici degli Enti competenti in occasione della richiesta di ingresso in Italia di dipendenti e predisposizione di lettere di invito per attività lavorativa presso le sedi della Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo *ex d.lgs. n. 231/2001* e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Con riferimento al reato di associazione per delinquere si rimanda ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale I, "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio", e nella Parte Speciale N, "Reati Ambientali": ciò al fine di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge.

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, invece, si rimanda alla Parte Speciale M, "Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

In aggiunta, è richiesto il rispetto della normativa in materia di immigrazione.

PROCEDURE DI CONTROLLO

Con riferimento al reato di associazione a delinquere si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale I, "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio", e nella Parte Speciale M, "Reati Ambientali".

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito alcuni ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione dei delitti contro le immigrazioni clandestine, che trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società, che dovrà

- i. mantenere traccia delle motivazioni della decisione di consentire/richiedere l'ingresso di una persona nel territorio italiano;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- ii. monitorare le persone per le quali procura l'ingresso nel territorio italiano, con particolare riferimento alla data di uscita delle stesse, ove prevista, nonché alla individuazione di un idoneo alloggio;
- iii. Le *invitation letters* dovranno essere firmate da soggetti dotati di idonee procure.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “D” – Reati contro l’industria e il commercio (art. 25 – bis.1 e 25 – bis)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro l’industria e il commercio, richiamati dall’artt. 25-bis.1, d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Più nel dettaglio, si sono comprese in questa parte anche i casi della contraffazione, alterazione o uso di beni protetti dalla tutela brevettuale o dalla registrazione, che sarebbero contemplati dall’art. 25-bis, d.lgs. n. 231/2001.

Il Modello individua le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle condotte realizzate nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

TURBATA LIBERTA’ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga adoperata violenza sulle cose ovvero vengano impiegati mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (art. 514 c.p.)

Il reato punisce i soggetti che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionano un nocumento all’industria nazionale.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, invece, la pena è aumentata.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art. 516 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano poste in vendita o vengono immesse in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (art. 517 c.p.)

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (art. 517-ter c.p.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Tale fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i predetti beni.

***CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI (art. 517-quater c.p.)***

Tale fattispecie di reato punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

***CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI
BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (art. 473 c.p.)***

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (art. 474 c.p.)

Il reato punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- attività di partecipazione a incontri, convegni o anche enti fra imprenditori operanti nel medesimo o affine settore di attività;
- attività di progettazione e disegno di parti di strumenti operativi utilizzati nel ciclo industriale, anche in collaborazione con professionisti esterni;
- analisi, sviluppo e progettazione di nuovi brevetti di impianto e di processo, anche in collaborazione con i professionisti esterni che supportano la Società in tali attività;
- realizzazione e commercializzazione di prodotti industriali propri o di imprese terze, anche con utilizzo di prodotti difformi da quelli indicati nelle etichette.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto divieto di usare modelli di *design* o altri segni distintivi altrui in assenza di autorizzazione da parte del titolare del diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti. Allo stesso modo, è vietato utilizzare prodotti o componenti per i propri prodotti che non corrispondano alle caratteristiche indicate all'origine o imposte dalle procedure interne o di legge per la realizzazione dei prodotti. Inoltre, è imposta una generale regola di correttezza e cordialità nei rapporti di qualunque tipo con le imprese concorrenti (o con oggetto affine o funzionale al proprio) e coi loro responsabili o addetti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito alcuni ulteriori presidi di controllo a prevenzione della commissione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati, per la gestione e il rispetto della proprietà industriale e intellettuale ovvero a tutela della economia pubblica e il commercio.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

RISPETTO DELLE REGOLE DEL LIBERO MERCATO E DELLA CONCORRENZA:

- i. nei rapporti con le imprese concorrenti e anche coi fornitori, va sempre assunto un atteggiamento corretto e cordiale, assolutamente evitando condotte prevaricatorie o litigiose, se non nel limite di quanto è ammesso nell'esercizio di un diritto;
- ii. è fatto divieto di assumere informazioni riservate sui sistemi produttivi o sui canali commerciali di imprese concorrenti e va segnalata al proprio superiore gerarchico ovvero all'Organismo di Vigilanza ogni informazione di questo tipo assunta da terzi.

GESTIONE E RISPETTO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE:

- i. nei contratti con i fornitori, anche se esteri, sono definite clausole contrattuali che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi e in particolare le privative industriali o intellettuali;
- ii. nei contratti con i fornitori, anche se esteri, sono definite clausole che prevedono la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali subfornitori in riferimento ai diritti di terzi;
- iii. al momento dell'acquisto e comunque prima di porre in commercio i prodotti con marchio altrui, va verificata la provenienza del prodotto stesso e la regolarità dell'utilizzo del relativo segno distintivo, conservando e archiviando ogni informazione in ordine al venditore (nominativo, numeri di telefono, e-mail, etc.);
- iv. analogo controllo è imposto in particolare al responsabile della produzione e a quello del controllo di qualità, i quali dovranno verificare che i prodotti e le materie prime utilizzate corrispondano alle caratteristiche proprie da indicare sulle etichette, anche sottoponendoli saltuariamente ad analisi, previo campionamento da conservare e archiviare;
- v. in ogni caso, in particolare al responsabile della produzione, è imposto di effettuare periodiche analisi sui prodotti realizzati, allo scopo di verificarne la salubrità e la commerciabilità, coerentemente alle regole vigenti, prestando particolare attenzione a eventuali aggiornamenti delle disposizioni regolamentari da parte delle Autorità preposte.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “E” – Reati societari (art. 25 – ter)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dall’art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Le fattispecie di reato presupposto previste dall’art 2ter del Decreto (con eccezione della corruzione tra privati) sono riferibili ai c.d. reati “propri”, cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla legge: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori della società, società di revisione.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi.

Invero, la responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/01 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da amministratori, direttori generali, dirigente preposto, sindaci o liquidatori della società, società di revisione, e viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli amministratori, direttori generali, dirigente preposto, sindaci o liquidatori della società, società di revisione, se viene provato l’interesse della società nell’effettuazione dell’illecito e, inoltre, il mancato esercizio di una adeguata attività di controllo.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.* i seguenti reati:

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Le sanzioni sono estese al caso di falsità o omissioni che riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. E le sanzioni sono ridotte nel caso regolato dall’art. 2621-bis c.c. se i fatti sono «di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta».

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di cui all’art. 2625, comma 2, del codice civile, si realizza nell’ipotesi in cui gli amministratori impediscano o comunque ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero con titoli diffusi tra il pubblico.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, tale fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si deve precisare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)

La norma sanziona la condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danni ai creditori.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti: solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635-bis c.c.)

Tale fattispecie di reato si articola in due ipotesi:

- nel caso di offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- nel caso si solleciti per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

AGGIOTAGGIO (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni a esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione della contabilità generale;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette;
- collaborazione e supporto all'organo amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali della società;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico e fiscale, di rendiconto finanziario e di prospetto delle variazioni di patrimonio netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera dell'organo amministrativo o assembleare;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- gestione dei rapporti con gli organi di controllo, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio d’esercizio, nonché dei rapporti con i soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- collaborazione e supporto all’organo amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- collaborazione e supporto all’organo amministrativo per l’effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali della Società;
- approvazione di delibere consiliari o assembleari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l’amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società;
- collaborazione e supporto all’organo amministrativo per l’effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali della Società.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento, della *policy* anticorruzione, delle procedure di controllo sui processi amministrativo-contabili ex L. n. 262/2005, della procedura di *Internal Dealing*, conflitto di interessi e gestione parti correlate adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 2) formalizzare delle linee guida rivolte alle stesse funzioni prima evocate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione amministrazione, finanza e controllo; nonché quali controlli debbano essere svolti su elementi forniti dalla medesima Direzione;
- 3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell’ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- 5) osservare le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 6) disciplinare le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- 7) assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- 8) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti;
- 9) rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- 10) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- 11) omettere comunicazioni, da parte degli amministratori, di conflitti di interessi, precisandone natura, termini, origine e portata, tali da poter inficiare le scelte dell'organo amministrativo in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- 12) restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- 13) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- 14) acquistare o sottoscrivere quote della Società, provocando una lesione all'integrità del capitale sociale;
- 15) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- 16) procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- 17) porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione e del collegio sindacale;
- 18) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità amministrative, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- 19) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed Autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- 20) effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- 21) registrare operazioni senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta, *in primis*, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata.

Al fine di prevenire il rischio che la società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.* possa essere imputata del reato di "corruzione tra privati" è essenziale che ogni possibile relazione commerciale della Società, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, con gli altri operatori privati, sia improntata da correttezza e trasparenza, non influenzando le decisioni dei soggetti terzi in maniera impropria e/o illecita e nel rispetto dei principi comportamentali anche riportati nella Parte Speciale A, "Reati contro la Pubblica Amministrazione", cui si rinvia.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativo a prevenzione della commissione dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e ai rapporti con gli organi di controllo.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale A, "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

FORMAZIONE DEL BILANCIO E RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO:

- i. la Società garantisce l'applicazione delle disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; in particolare, garantisce l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la conformità del bilancio ai principi contabili applicabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- ii. la Società definisce le attività di verifica del rispetto delle scadenze per la comunicazione

- delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e del *reporting* finanziario;
- iii. i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione della Direzione amministrazione, finanza e controllo, ed elaborati da soggetti incaricati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio;
 - iv. tutta la documentazione di supporto all'elaborazione del bilancio è archiviata e conservata a cura della Direzione amministrazione, finanza e controllo;
 - v. è effettuata un'attività di monitoraggio e formalizzazione delle informazioni inserite in contabilità, nonché delle poste di rettifica, debitamente autorizzate;
 - vi. il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;
 - vii. la Direzione amministrazione, finanza e controllo predispone e formalizza le attività di controllo del bilancio di verifica, per validare la correttezza delle informazioni inserite, successivamente sottoposto alle verifiche del collegio sindacale e della società di revisione;
 - viii. il responsabile di funzione incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al collegio sindacale e alla società di revisione deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - ix. sono svolte attività di analisi del bilancio di verifica, predisposizione del prospetto di bilancio ed evidenza della condivisione con il *management* aziendale, condivisione con gli organi di controllo e approvazione del bilancio;
 - x. le operazioni sul capitale sociale sono adeguatamente documentate e tracciate;
 - xi. tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e devono rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
 - xii. i soggetti che intervengono nel procedimento di stima delle poste contabili devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità e completezza del processo valutativo e di stima effettuato;
 - xiii. la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite del sistema informativo contabile aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che abbia inserito i dati nel sistema: i profili di accesso a tale sistema sono identificati dalla Direzione tecnica e tecnologica, sotto la supervisione della Direzione amministrazione, finanza e controllo;
 - xiv. la bozza di bilancio è consegnata a tutti i componenti dell'organo amministrativo, prima della riunione per approvazione dello stesso, nei tempi di legge previsti;
 - xv. eventuali conflitti di interessi da parte degli Amministratori sono tempestivamente comunicati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, precisandone natura, termini, origine e portata;
 - xvi. è garantita tracciabilità del processo decisionale di acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “F” – Reati contro la personalità individuale (art. 25 – quinquies)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale, richiamati dall’art. 25-*quinquies* del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura per chiunque consapevolmente si procura o detiene, anche mediante l’utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

PORNOGRAFIA VIRTUALE (art. 600-quater.1)

La disposizione dell’art. 600-*quater* c.p. si applica anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (art. 603-bis c.p.)

Il delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto, all’articolo l’art. 25-*quinquies*, dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 (“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, promulgata il 29 ottobre 2016 ed entrata in vigore il 4 novembre 2016).

La legge 29 ottobre 2016, n. 199, ha modificato l’articolo 603-*bis* del codice penale, ed ha aggiunto tale articolo nelle fattispecie di reato previste dall’articolo 25 *quinquies* del decreto n. 231/01 (delitti contro la personalità individuale).

L’articolo 603-bis c.p. così recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati contro la personalità individuale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Per inciso, va precisato che possono essere ritenuti responsabili di tali delitti non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, potrebbero rientrare nelle ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Si è quindi ritenuto che le attività "sensibili" possano essere rappresentate dall'accesso, volontario o involontario, a siti che trattino materiali pornografici vietati, ovvero dalle relazioni commerciali che in qualche modo possano comportare l'incentivazione di una tale pratica illecita. E allo stesso modo, si è ritenuto che pure il delitto di intermediazione illecita ovvero di sfruttamento del lavoro possa essere realizzata da soggetti terzi coi quali la Società entri in relazione.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tutti i Destinatari del Modello è richiesto di evitare l'utilizzo del computer ovvero di altri strumenti con accesso alla rete *internet* o altro sistema analogo per la visione di materiale pornografico.

Più nel dettaglio, è vietato scaricare o comunque detenere immagini pornografiche di questo tipo ovvero mantenere rapporti commerciali e d'impresa con soggetti che risultino aver violato le disposizioni della presente Sezione.

È inoltre assolutamente vietato intermediare o sfruttare illecitamente il lavoro ovvero mantenere relazioni commerciali o contrattuali, di appalto o di altra natura, con soggetti o imprese che risultino aver praticato tali indebite attività.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione degli abusi di mercato.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle seguenti procedure applicative adottate dalla Società:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- i. in ragione della particolare considerazione riservata alla tutela della personalità individuale, nei contratti coi fornitori andrà inserita una esplicita clausola risolutiva espressa per il caso in cui il contraente risulti sottoposto a misura cautelare o rinviato a giudizio per uno dei reati indicati nell'art. 25-*quinquies* del Decreto;
- ii. è assolutamente vietato scaricare o comunque detenere materiale immagini pornografiche del tipo precisato negli artt. 600-*quater* e 600-*quater.1* c.p., pena la più grave delle sanzioni disciplinari;
- iii. la Direzione Risorse Umane applica nei contratti di assunzione del personale le previsioni dei vigenti contratti nazionali e verifica che le medesime condizioni siano applicate anche da eventuali appaltatori o imprese per la esternalizzazione di servizi o attività;
- iv. la Direzione Risorse Umane applica e vigila perché al personale sia assicurata ogni protezione e garanzia di legge;
- v. la Direzione Risorse Umane compie verifiche all'avvio del rapporto e poi con cadenza almeno trimestrale in ordine ai requisiti delle imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, sia sugli aspetti societari, sia sui requisiti tecnici, prima dell'ingresso nei locali della Società;
- vi. la Direzione Risorse Umane compie verifiche all'avvio del rapporto e poi con cadenza almeno trimestrale in ordine alla regolarità retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale nel rapporto tra le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici ed il personale impiegato nei locali della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “G” – Reati in materia di abusi di mercato (art. 25 - sexies)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di abusi di mercato richiamati dall’art. 25-sexies del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime (c.d. *trading*);
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l’informazione “comunicata”: c.d. *tipping*);
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel primo inciso (c.d. *tuyuatage*).

I soggetti di cui sopra, in funzione del loro accesso diretto alla fonte dell’informazione privilegiata, vengono definiti *insider* primari. In aggiunta a tali soggetti, l’art. 184 T.U.F. estende i divieti di *trading*, *tipping* e *tuyuatage* a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose (c.d. *criminal insider*): è il caso, ad esempio, del “pirata informatico” che, a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce a entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*.

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 del T.U.F.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. *aggiotaggio informativo*) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. *aggiotaggio operativo*).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati in materia di abusi di mercato, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- comunicazione di notizie false o compimento di “operazioni simulate” o “altri artifici” idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento, della *policy* anticorruzione, delle procedure di controllo sui processi amministrativi-contabili, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Va invero precisato che, in considerazione dell’oggetto dell’attività della Società, il rischio sia piuttosto remoto, ma potrebbe riguardare il caso della sottoscrizione di strumenti finanziari nel rapporto con interlocutori istituzionali qualificati e quindi si è preferito trattarne all’interno del Modello della Società.

In via generale, a tutti i Destinatari del Modello è richiesto di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla sottoscrizione di strumenti finanziari, omettendo di ricercare, diffondere o utilizzare informazioni riservate, in qualunque modo acquisite.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- 1) diffondere, anche attraverso telegiornali, programmi televisivi o comunicazioni *social* e commerciali, notizie false, idonee a provocare una sensibile alterazione non regolare del prezzo – al rialzo o al ribasso – di strumenti finanziari quotati;
- 2) utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate di cui si è in possesso.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione degli abusi di mercato.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

- i. i comunicati stampa o per i *social* sono verificati da soggetti responsabili della predisposizione del documento e dai soggetti preposti alle verifiche contabili, prima della diffusione, con archiviazione del relativo documento destinato alla comunicazione e di ogni eventuale interlocuzione con consulenti interni o esterni;
- ii. l’Amministratore approva i comunicati stampa (ed eventuali modifiche) prima della trasmissione o pubblicazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “H” – Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 - septies)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall’art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino a una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza da parte di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati in materia di sicurezza sul lavoro sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi e negli stabili aziendali dal personale della Società;
- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento ai contratti di appalto d’opera o di somministrazione ex art. 26 (del d.lgs. n. 81/2008), per la esecuzione di lavori e per la operatività nei cantieri temporanei e mobili.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e nelle proprie unità produttive, a ogni livello aziendale; comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate in materia di sicurezza sul lavoro, anche attraverso la *policy* e il programma di sensibilizzazione “infortuni zero”, nonché la Politica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro facente parte del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza dell’organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica.

I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza.

In particolare, per un’effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza.

A tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, è fatta espressa richiesta:

- 1) di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”) della Società;
- 2) al Datore di lavoro, ai suoi delegati e sub-delegati, nonché ai Dirigenti coinvolti nella gestione della sicurezza, è fatta espressa richiesta di svolgere i compiti loro attribuiti dalle procure o dalle deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- 3) ai Preposti è fatta espressa richiesta di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema di sicurezza, nonché comportamenti a esso contrari;
- 4) ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema di sicurezza adottato dalla Società;
- 5) a tutti i dipendenti è imposto di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

PROCEDURE DI CONTROLLO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare, le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti parte del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dagli *standard* regolamentati.

Tali procedure di controllo sono dirette a:

- i. diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- ii. predisporre attività periodiche di monitoraggio e adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- iii. definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- iv. redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e i poteri loro assegnati;
- v. assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- vi. garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- vii. assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- viii. eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- ix. compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- x. eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- xi. valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- xii. rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- xiii. programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e *best practices* affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- xiv. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- xv. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- xvi. attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure, articolandolo su due livelli: un primo livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura ovvero in auto-controllo da parte di ciascun dipendente; un secondo livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile, che assicuri obiettività, imparzialità e indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche;
- xvii. prevedere che ciascuna operazione e azione di controllo e monitoraggio sia verificabile e opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- xviii. un *report* trimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione oltre che al Responsabile per la sicurezza; effettuare (ovvero contribuire a effettuare), in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Inoltre, ogni destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:

- xix. conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- xx. rispettare la normativa al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo e attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori, fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- xxi. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- xxii. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- xxiii. segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- xxiv. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- xxv. aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- xxvi. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si riportano di seguito le modalità operative cui le Unità Produttive devono attenersi al fine di soddisfare i requisiti esimenti dalla responsabilità della Società previsti nel d.lgs. n. 231/01.

Questo protocollo, infatti, consente all'Organismo di Vigilanza della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.* di espletare il compito espressamente previsto dal Decreto, nonché di monitorare l'effettiva operatività del Modello adottato dalla Società.

Il protocollo è così strutturato:

- 1) Piano degli interventi: la funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) predispone il piano degli interventi di monitoraggio e coordinamento da svolgere presso le strutture della Società che, in sintesi, riguardano l'esecuzione degli *audit* aziendali interni e le riunioni periodiche di coordinamento/indirizzo dei Responsabili locali del Servizio Prevenzione e Protezione, finalizzate a garantire l'omogeneità dei comportamenti da adottare in linea con la *policy* aziendale. Un piano annuale degli interventi deve essere trasmesso all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.
- 2) Monitoraggio *audit* sicurezza e ambiente: la funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente), sulla base delle date indicate nel proprio piano e secondo le modalità previste, effettua gli *audit* sicurezza e gli *audit* ambiente presso le strutture della Società; provvede nel corso della riunione di fine *audit* a rilasciare alla Direzione le *check list* compilate riportanti l'esito degli *audit (report)*, e successivamente le invia all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza;
- 3) Action plan: il Datore di lavoro trasmette nei tempi previsti alla funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) l'*Action Plan* predisposto sulla base delle risultanze dell'*audit report*, che riporta tutte le informazioni concernenti le azioni dettagliate da porre in essere e gli Enti a cui spetta provvedere. La Funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) provvede a effettuare una valutazione sostanziale del documento e a verificarne successivamente l'attuazione. Nel caso in cui ci siano ritardi, incongruenze o incompletezze nella redazione e/o attuazione dell'*Action Plan*, questi saranno oggetto di segnalazione alla Direzione delle Risorse Umane, per valutare

la sussistenza di eventuali responsabilità ai fini disciplinari. Di tale segnalazione verrà data notizia all'Organismo di Vigilanza;

- 4) Report riepilogativo annuale: la funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) predispone e invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, un *report* riepilogativo contenente il riepilogo dell'attività svolta nel corso dell'anno con l'esito delle azioni attuate. Il *report* è inviato all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.
- 5) Registro delle attività: la funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) allega al *Report* riepilogativo annuale una tabella di sintesi predisposta per ciascuna unità lavorativa riguardante i principali adempimenti previsti dalle procedure aziendali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “I” – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio; Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento o di valori (art. 25 – octies 25 – octies.1)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dagli artt. 25-octies e 25-octies.1 del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio-Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione delittuosa della loro provenienza.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque «*impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*».

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-ter.1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell’ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493-ter c.p.)

La norma sanziona chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione degli acquisti di materie prime e semilavorati;
- acquisto di macchinari, parti di impianti o ricambi anche in occasione di ampliamento delle linee produttive;
- gestione della contabilità generale;
- gestione delle operazioni di movimentazione del denaro contante ovvero dei conti correnti bancari della Società;
- gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di bilancio;
- organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari;
- gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società;
- gestione e tenuta delle carte di credito o di altri strumenti di pagamento.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto quanto segue:

- 1) i flussi finanziari della Società, sia in entrata, sia in uscita, devono essere costantemente monitorati e tracciati;
- 2) per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, sono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- 3) le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- 4) sono rispettati i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- 5) l'utilizzo delle carte di credito o di altri strumenti di pagamento è riservato ai soggetti espressamente autorizzati dall'Organo amministrativo e sotto il monitoraggio e il controllo della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze, flussi monetari e finanziari.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE:

- i. è implementata la separazione dei compiti tra chi richiede l'acquisto o la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- ii. al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità, l'individuazione del fornitore di beni e servizi – a meno che non si tratti di particolari rapporti fiduciari o consolidati nel tempo – dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte secondo quanto previsto dalle procedure aziendali;
- iii. la scelta del fornitore di beni/servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi;
- iv. nel processo di scelta del fornitore è garantita la documentabilità delle verifiche effettuate sul fornitore medesimo, in merito ad onorabilità e attendibilità commerciale, mediante acquisizione di ogni informazione documentale utile (a seconda dei casi, certificato camerale, bilanci d'esercizio, DURC, DURF, individuazione dell'interlocutore con numero di telefono e contatto e-mail, da conservare in specifico fascicolo informativo);
- v. l'acquisto di beni, servizi e consulenze è documentato in un contratto o lettera di incarico, ovvero in un ordine di acquisto, in contratti e lettere di incarico, formalmente approvati da soggetti dotati di idonei poteri;
- vi. gli ordini d'acquisto sono firmati da soggetti dotati di idonee procure;
- vii. la anagrafica dei fornitori è gestita nel rispetto della segregazione dei compiti e monitorata periodicamente al fine di verificare la correttezza dei dati inseriti;
- viii. i contratti, gli ordini di acquisto e le lettere di incarico con i professionisti e consulenti, contengono informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Codice di Comportamento, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello e del Codice di Comportamento, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- ix. al fine di garantire la segregazione dei compiti, vi è distinzione tra i soggetti che emettono l'ordine di acquisto o il contratto, i soggetti che verificano la corretta entrata della merce o l'avvenuta erogazione del servizio ed i soggetti che autorizzano il pagamento della fattura;
- x. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua i controlli di congruità tra l'ordine di acquisto e i documenti di riscontro; l'approvazione della fattura e il successivo pagamento avvengono in accordo con i ruoli e le responsabilità del personale dotato di appositi poteri;

FLUSSI MONETARI E FINANZIARI:

- xi. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo definisce le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai seguenti termini: dimensione del fondo di piccola cassa presso tutte le sedi e tutti gli stabilimenti della Società; identificazione delle tipologie di spese ammissibili; rendicontazione e riconciliazione; autorizzazione delle spese;
- xii. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità di verificare l'esistenza di autorizzazione alla spesa e, qualora dovessero emergere dubbi sull'inerenza delle spese o sulla natura del servizio erogato, la Direzione dovrà effettuare adeguati approfondimenti, richiedendone autorizzazione;
- xiii. l'apertura e chiusura dei conti correnti sono preventivamente autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri;
- xiv. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo effettua controlli periodici, di quadratura e riconciliazione dei dati contabili, nel rispetto della segregazione dei compiti (tra chi gestisce i conti correnti, chi effettua le riconciliazioni bancarie e chi le approva);
- xv. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo predispone ogni attività di verifica periodica delle movimentazioni nell'*home-banking* da parte dei soggetti dotati di idonei poteri di firma;
- xvi. la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo può effettuare pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile;
- xvii. per le eventuali operazioni infragruppo sono formalizzati specifici contratti che disciplinano le modalità di regolazione delle operazioni e relativi addebiti;
- xviii. il calcolo delle imposte viene verificato da un soggetto terzo rispetto all'elaboratore prima dell'invio;

In aggiunta è fatto a tutti i destinatari del presente modello assoluto divieto di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- xix. trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o *Poste Italiane S.p.A.*, denaro contante o libretti di deposito bancario o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) ovvero all'importo massimo che risulti determinato dalla legge al momento della operazione;
- xx. emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 500,00 (cinquecento/00) che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- xxi. effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- xxii. effettuare pagamenti/accettare incassi su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle *black list* dei "tax heaven" e in favore di società *off-shore*, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- xxiii. effettuare pagamenti/accettare incassi nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- xxiv. acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi inferiori al normale, rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- xxv. emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale, a tal fine verificando, secondo quanto precisato alla precedente lettera iv) la effettiva operatività dell'emittente la fattura;
- xxvi. indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture per operazioni inesistenti;

UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO O ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

- xxvii. il tenutario di una carta di credito aziendale o di altro strumento analogo deve immediatamente comunicare per iscritto alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ogni spesa effettuata, con la descrizione della causale, nonché in caso di smarrimento della carta.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “L” – Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art 25 – novies)

FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d’autore, richiamati dall’art. 25-*novies* del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN’OPERA DELL’INGEGNO PROTETTA (art. 171, commi 1, lett. a-bis), e 3, L. n. 633/1941)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 171 della legge sul diritto d’Autore (L. n. 633/1941), il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l’aspettativa di guadagno del titolare dell’opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORI (art. 171-bis L. n. 633/1941)

La norma punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della legge; ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del *software* e delle banche dati. Con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE, INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO, DETENZIONE PER LA VENDITA, DISTRIBUZIONE, NOLEGGIO DI OPERA DELL'INGEGNO O DI BANCHE DATI (art. 171-ter L. n. 633/1941)

Tale fattispecie di reato punisce

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a));
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b));
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c));
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d));
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e));
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f));
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis));
- l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h));
- l'abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis)).

VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

È punito chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della legge, ossia quelli relativi alla apposizione del contrassegno.

**VIOLAZIONI IN MATERIA DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE
DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE (art. 171-octies L. n. 633/1941)**

La norma sanziona la condotta di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Interna Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi e *brochure* pubblicitari, o per la realizzazione di eventi;
- riproduzione e diffusione di contenuti audiovisivi e immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di trasmissione al pubblico di supporti video fonici, radiofonici o musicali in occasione di eventi;
- gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali o i *social media* di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- utilizzo di *software* soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- utilizzo di apparati *decoder* per l'accesso a trasmissioni audiovisive di ogni genere, in mancanza delle dovute autorizzazioni o convenzioni.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- 1) utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico, anche attraverso siti *internet*, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- 2) duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno di legge o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, *CD*, etc.);
- 3) riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi titolari;
- 4) utilizzare *software* privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- 5) duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e *files* se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- 6) riprodurre *CD*, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- 7) installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, *software* (c.d. “P2P”, di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all’interno della rete *internet* ogni tipologia di *files* (quali filmati, documentazioni, brani musicali, dati, *etc.*) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- 8) utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- 9) riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l’opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;
- 10) utilizzare sistemi *decoder* per accedere indebitamente alle trasmissioni audiovisive codificate.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d’autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle seguenti procedure applicative adottate dalla Società.

- i. sono definite le responsabilità per l’effettuazione delle verifiche sull’esistenza di diritti d’autore e titoli di proprietà intellettuale, e sul loro corretto utilizzo nel rispetto delle limitazioni all’uso definite dall’autore;
- ii. il personale incaricato della Società predispone le attività di controllo e di monitoraggio relativamente ai materiali audiovisivi utilizzati all’interno dei canali di comunicazione della Società e provvede al pagamento degli eventuali diritti di utilizzo;
- iii. i documenti o le informazioni che costituiscono per l’azienda “*know-how*” aziendale tecnico o commerciale protetto non possono essere inviati tramite posta elettronica senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell’Ente di appartenenza; il messaggio di posta elettronica deve comunque contenere una dicitura *standard* volta a evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio intellettuale Società;
- iv. i contratti con le terze parti sono dotati di una apposita clausola riferita all’osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale;
- v. la Società gestisce, anche con la collaborazione di consulenti esterni, il processo di predisposizione delle domande di brevetto ed effettua un monitoraggio periodico dello stato del brevetto;
- vi. i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l’acquisizione e l’utilizzo di materiale protetto dal diritto d’autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d’uso;
- vii. i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie prevedono inoltre l’inserimento di apposite clausole che vincolano l’agenzia di comunicazione al rispetto dei principi fondamentali del Codice di Comportamento e del Modello della Società;
- viii. gli acquisti di *software* sono regolamentati da specifici contratti siglati dal produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d’autore;
- ix. in caso di dubbi circa l’esistenza del diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all’utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla Direzione ovvero al consulente legale esterno;
- X.** analoghe procedure dovranno essere utilizzate anche per l’accesso alle piattaforme audiovideo codificate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “M” – Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 – decies)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, richiamati dall’art. 25-*decies* del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale della Società il seguente reato:

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 377-bis c.p.)

L’art. 377 *bis* c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell’ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, del Codice di Comportamento adottati dalla Società e della *Policy* Anticorruzione, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- 1) promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest'ultima;
- 2) indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale), al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati nella Parte Speciale A, "Reati contro la Pubblica Amministrazione", al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria all'interno delle attività sensibili identificate.

In aggiunta a tali previsioni, la Società ha definito i ruoli e le responsabilità nelle singole fasi di gestione del contenzioso, dalla nomina dei legali incaricati di assistere la Società alla fase di giudizio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “N” – Reati ambientali (art 25 – undecies)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dagli art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l’inquinamento in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di

specie animali o vegetali protette.

DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater c.p.)

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

È previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE (art. 452-quinquies c.p.)

Nel caso in cui i reati precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell’evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (art. 452-sexies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Sono previsti degli aumenti di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; e se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 452-octies c.p.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

È previsto un aggravamento delle pene per il caso in cui i fatti di reato sin qui descritti siano aggravati dalla azione di una associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. ovvero da una ancor più grave associazione di cui all'art. 416-bis c.p.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (art. 733-bis c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE O CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA (art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 137, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006, sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, a cui si fa rinvio.

SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ECCEDENTI LIMITI TABELLARI (art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006)

L'art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 152/2006.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006 e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO, NEL SUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE (art. 137, comma 11, primo periodo, d.lgs. n. 152/2006)

È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 152/2006.

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli articoli da 208 a 216 del d.lgs. n. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006)

Il comma terzo dell'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/2003, non rientrano «gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno».

MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (art. 256, comma 5, d.lgs. n. 152/2006)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Sono punite, ai sensi del comma 5 dell'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006, le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi – che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali

- è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI (art. 256, comma 6, d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 256, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, è punito chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

OMESSA BONIFICA DEI SITI (art. 257, d.lgs. n. 152/2006)

La norma punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, del d.lgs. 152/2006.

FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi del 258, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 152/2006, è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti, nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del Regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento n. 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1, comma 3, dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti, etc.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

SUPERAMENTO DI VALORI LIMITE DI EMISSIONE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI QUALITÀ DELL'ARIA (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152/2006)

È sanzionato il superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006.

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (art. 3, L. n. 549/1993)

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali), anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- gestione degli smaltimenti di acque reflue industriali (o ad esse equiparate) derivanti dall'attività della Società;
- espletamento degli adempimenti disposti dall'autorità in materia di bonifica dei siti inquinati;
- gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti nell'ambito dell'attività produttiva;
- attività legate alla gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- gestione degli aspetti ambientali dei processi lavorativi e produttivi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società nonché della Politica Ambientale facente parte del sistema di gestione ambientale, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- 1) rispettare la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo e attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- 2) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottare comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- 3) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- 4) favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- 5) adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- 6) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;
- 7) accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- 8) inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- 9) aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- 10) porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- 11) falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (ARPAC, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità Giudiziaria, Polizia Municipale, etc.);
- 12) abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- 13) effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- 14) miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- 15) violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- 16) fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti nonché usare un certificato falso durante il trasporto;
- 17) violare l'obbligo di provvedere, in seguito al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- 18) falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- 19) impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

Più in particolare la Società si impegna a:

- 20) definire risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- 21) fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- 22) monitorare l'osservanza da parte dei Destinatari delle procedure operative adottate, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali e aggiornare le procedure esistenti a seguito della rilevazione della necessità di implementazione del sistema e/o ridefinizione dei compiti e delle responsabilità;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- 23) fornire adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- 24) non effettuare scarichi non autorizzati sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee di acque reflue industriali, di rifiuti liquidi, né di sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni;
- 25) comunicare ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei Reati Ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- 26) avvisare le Autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- 27) segnalare ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del Destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata.

PROCEDURE DICONTRULLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati, quale gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

In particolare, le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti del Sistema di Gestione Ambientale della Società:

GESTIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLE ATTIVITÀ E DAI PROCESSI:

- i. la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti deve consistere nell'identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e nella verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
- ii. il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita;
- iii. le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti sono effettuate, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- iv. in riferimento all'utilizzo di fornitori specializzati per lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, è verificato il possesso, da parte di tali fornitori, delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- v. i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;
- vi. sono formalmente definite le competenze e le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nei processi di smaltimento delle acque reflue e di gestione delle vasche di raccolta interrate che dovessero essere eventualmente presenti all'interno degli stabilimenti della Società;
- vii. sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;
- viii. sono previsti strumenti normativi e organizzativi che definiscano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che prevedano, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee;
- ix. sono previste modalità e criteri per il censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'*asset*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “O” – Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 – duodecies)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dagli art. 25-*duodecies* del d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.r.l.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998)

Il delitto di “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto, all’articolo 25*duodecies*, dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall’art. 22, comma 12-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ossia:

- a) quando i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre;
- b) quando i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) quando i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto *c)* che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

TRASPORTO ILLECITO DI STRANIERI NEL TERRITORIO DELLO STATO (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (comma 3).

Il reato è più grave se ricorrono due o più delle seguenti ipotesi:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (comma 3-*bis*).

La sanzione è ancor più grave se i fatti

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (comma 3-*ter*).

APPROFITTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ILLEGALITÀ DELLO STRANIERO (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998)

La norma sanziona chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- assunzione e gestione del personale dipendente di origine *extra* comunitaria e prive del permesso di soggiorno;
- trasporto illecito di stranieri nel territorio dello Stato (cui si è già accennato nella Parte Speciale C, fra i “Reati di criminalità organizzata e transnazionali”).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale. È inoltre fatto assoluto divieto di occuparsi del viaggio o comunque del trasporto di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società.

SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE:

- i. la Direzione Risorse Umane gestisce correttamente e tempestivamente tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti dalla legge per l'assunzione di personale extracomunitario;
- ii. la Direzione Risorse Umane verifica la esistenza di un regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- iii. la Direzione Risorse Umane effettua attività di verifica e monitoraggio dei permessi di soggiorno dei dipendenti provenienti da paesi extracomunitari, in particolare per quanto riguarda le date di scadenza e i termini di rinnovo;
- iv. la Direzione Risorse Umane ovvero il Responsabile di produzione o dello stabilimento verificano, con costanti o periodiche ispezioni, che i lavoratori extracomunitari regolarmente assunti non siano accompagnati o aiutati sul posto di lavoro da parte di altri lavoratori extracomunitari non regolarmente assunti o privi del permesso di soggiorno.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “P” – Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 - terdecies)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia, richiamati dall’art. 25 *terdecies* ed d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua inoltre le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale della Società il seguente reato:

RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 3, comma 3-bis, L. n. 654/1975)

Il delitto di “Razzismo e xenofobia” è stato introdotto nel novero dei c.d. “Reati Presupposto” del Decreto, all’articolo l’art. 25-*terdecies*, dalla legge n. 167 del 20 novembre 2017 (“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, promulgata il 27 novembre 2017 ed entrata in vigore il 12 dicembre 2017).

L’art. 3, comma 3-bis è stato successivamente abrogato, ma la regola è confluita nel novello art. 604-bis c.p., rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”: è punita la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con pene aggravate per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È anche vietata e punita ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Con un ulteriore aggravamento della pena se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito del reato di razzismo e xenofobia, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- donazioni, liberalità o sponsorizzazioni;
- affitti/comodati d’uso di beni immobili o parti di essi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto di:

- 1) effettuare donazioni, liberalità o sponsorizzazioni ad organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art.604-*bis* c.p.;
- 2) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso di immobili o parti di essi ad organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art.604-*bis* c.p.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di razzismo e xenofobia, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale effettuazione di donazioni, liberalità o sponsorizzazioni, e stipula di contratti di affitto o comodato d'uso di beni immobili o parti di essi.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure e prassi contrattuali adottate dalla Società.

GESTIONE DI DONAZIONI, LIBERALITÀ O SPONSORIZZAZIONI:

- i. le sponsorizzazioni e donazioni sono effettuate nel rispetto dei limiti di *budget* approvato e delle tipologie previste dalle procedure aziendali e dal Codice di Comportamento;
- ii. le richieste di donazioni e atti di liberalità o le proposte di sponsorizzazioni pervenute al personale della Società devono essere canalizzate verso la Direzione Generale, che le sottopone al processo valutativo ed autorizzativo previsto dalle procedure aziendali;
- iii. le sponsorizzazioni sono regolamentate da un contratto sottoscritto da soggetti dotati di idonee procure;
- iv. è mantenuta adeguata tracciabilità della destinazione dell'utilizzo effettuato dai riceventi le donazioni e sponsorizzazioni.

STIPULA DI CONTRATTI DI AFFITTO/COMODATO D'USO DI BENI IMMOBILI O PARTI DI ESSI:

- v. i contratti devono contenere l'impegno della parte contraente al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/01 della Società, nonché la previsione del diritto della Società a risolvere il contratto in caso di inadempimento rispetto a tale obbligo;
- vi. i contratti devono contenere l'impegno del contraente a rispettare le normative vigenti, nonché l'indicazione esplicita della destinazione d'uso del bene immobile concesso in affitto o comodato, con possibilità di risoluzione del contratto da parte della Società in caso di modifica della destinazione d'uso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “Q” – Reati in competizioni sportive, gioco e scommesse (art. 25 – *quaterdecies*)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di competizioni sportive, esercizio del gioco o di scommesse, richiamati dall’art. 25*quaterdecies*, d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (art. 1 L. n. 401/1989)

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (art. 4 L. n. 401/1989)

La norma punisce chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. È punito anche chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) ovvero chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità. Analoghe sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ovvero chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Sono previste sanzioni anche per chi «*in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio*» ovvero per chiunque «*in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero*» o «*partecipa a concorsi, giuochi, scommesse*» gestiti in frode.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell’ambito dei reati in competizioni sportive, gioco e scommesse, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- sponsorizzazioni in favore di società o enti sportivi;
- locazioni/comodati d'uso di beni mobili o immobili o parti di essi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La presente Parte Speciale prevede che, nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi i collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*quaterdecies* del decreto, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di prendere parte e, ancor di più, di organizzare giochi, scommesse concorsi pronostici.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato ed ulteriori principi specifici di comportamento, che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili.

Si fa rinvio, allo scopo, a quanto già previsto nella Parte speciale A, "Reati contro la Pubblica Amministrazione", e nella Parte speciale P, "Reati di razzismo e xenofobia", sul tema delle sponsorizzazioni, con le seguenti e ulteriori previsioni:

- i. le sponsorizzazioni a sostegno di associazioni o enti sportivi professionistici possono essere effettuate solo a seguito di apposita deliberazione dell'organo amministrativo e col parere dell'organo di controllo;
- ii. in ogni caso, e anche in occasione della definizione di rapporti di locazione o comodato di beni mobili o immobili, non si potrà dare luogo a sponsorizzazioni o altre forme di sostegno a iniziative che coinvolgano la partecipazione a giochi, scommesse concorsi pronostici.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

PARTE SPECIALE “R” – Reati tributari (art. 25 – *quinquiesdecies*)

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati tributari, richiamati dall’art. 25-*quinquiesdecies*, d.lgs. n. 231/2001 e, in particolare, riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della società *La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.*

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di *risk assessment* ovvero nella c.d. Matrice delle Attività a Rischio – Reato), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

L’introduzione dei reati tributari nel novero dei *predicate crime* della responsabilità dell’ente era ormai attesa da tempo e, ancora una volta, è stata l’Europa a indirizzare il nostro ordinamento verso questa strada: l’emanazione della Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari) ha infatti rappresentato la ragione per estendere il perimetro ‘231’ a una tipologia di reati – quali quelli qui in rilievo – indubbiamente espressivi della criminalità d’impresa.

Per inciso, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la norma sarà “ricollocata” nel d.lgs. n. 173/2024, contenente il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

In considerazione dell’analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro, la sanzione è ridotta (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, per la persona fisica).

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3, d.lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall’articolo 2 e prima riportati, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000,00;
- l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000,00, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000,00.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

Ai fini dell'applicazione della disposizione riportata in principio, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (art. 4, d.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000,00.

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al precedente inciso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste alle lettere a) e b).

OMESSA DICHIARAZIONE (art. 5, d.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000,00.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000,00.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

TENTATIVO E FRODE IVA TRANSFRONTALIERA (art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000)

Se il tentativo, in relazione agli artt. 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, non è punibile, diventa invece punibile anche il tentativo qualora la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000,00. In questi casi, la competenza a istruire l'indagine è riservata alla Procura Europea (EPPO – European Public Prosecutor's Office).

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10, d.lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in

parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

INDEBITA COMPENSAZIONE (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, d.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000,00 euro. È anche punito, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, d.lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000,00 euro.

Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 87/2024 e la introduzione di un comma 2-bis, si è previsto che la punibilità è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni sui "crediti non spettanti", sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 11, d.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della funzione *Internal Audit*, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- preparazione dei documenti contabili ovvero dei bilanci d'esercizio e delle dichiarazioni destinate all'Erario o ad altri enti;
- acquisto di beni o servizi, in particolare, se da imprese che a loro volta abbiano acquistato il bene o il servizio da Paesi della Unione o extra-Unione;
- preparazione e individuazione delle imposte, sanzioni, interessi o altri oneri da versare all'Erario o ad altri enti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

La presente Parte Speciale prevede che, nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi i collaboratori esterni, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25-*quiquiesdecies* del decreto, al rispetto dei seguenti principi di comportamento.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- 2) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarle.

È inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- 3) tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- 4) rispettare le procedure adottate, con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- 5) assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- 6) garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- 7) garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali *asset* aziendali; assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- 8) assicurare la trasparente e regolare gestione delle forniture, di beni e servizi;
- 9) garantire il flusso informativo tra i vari uffici della Società e i collaboratori esterni;
- 10) svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- 11) acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato; sempre rispettando la normativa fiscale-tributaria;
- 12) garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- 13) attuare *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sopra individuate, con procedure e linee guida formalizzate, ispirate al principio della tracciabilità dell'operazione e della segregazione delle funzioni.

PROCEDURE DI CONTROLLO

A integrazione delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati e ulteriori principi specifici di comportamento, che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili.

PROCESSI DI “GESTIONE CONTABILITÀ”, “APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI” E “GESTIONE RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI”:

È necessario identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione, esecuzione, controllo per i seguenti ambiti:

- i. gestione della fatturazione e relativa registrazione;
- ii. gestione dei pagamenti;
- iii. gestione delle note di credito;
- iv. gestione degli acquisti, di beni e servizi;
- v. gestione dei rimborsi spesa ai dipendenti, tenendo tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviando in maniera completa i relativi documenti giustificativi;

Va inoltre previsto un sistema di *back up* dell'archiviazione dei documenti contabili, verificando

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- vi. l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta (sia verso fornitori di beni, che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;
- vii. che gli incassi siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;
- viii. che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;
- ix. il rispetto delle procedure adottate che regolano la gestione della contabilità;
- x. il rispetto del sistema di deleghe e procure adottato, che indica i poteri e i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;
- xi. periodicamente, l'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività, mediante acquisizione (per i clienti e fornitori per spese annuali di importo superiore a euro 200.000,00) del certificato camerale e dei bilanci depositati, nonché, in caso di forniture afferenti a rapporti di lavoro, anche il D.U.R.C., conservando ogni riferimento dell'interlocutore presso la impresa terza e del suo indirizzo e-mail;
- xii. svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni, che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte, periodicamente verificando che i responsabili delle imprese o entri coi quali vi sia un rapporto di spesa annuale superiore a euro 200.000,00 non siano stati coinvolti in procedimenti penali, anche mediante verifiche su *internet* e altri mezzi di comunicazione;
- xiii. a seconda del servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento;
- xiv. formalizzare tutti i contratti e gli accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione e prevedendo specifiche clausole risolutive espresse per il caso delle violazioni delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice di Comportamento o nel Codice Etico;
- xv. qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto, conservandone una scheda identificativa, coi recapiti telefonici, eventualmente adoperando le cautele di cui alle precedenti lettere *xi)* e *xii)*;
- xvi. monitorare periodicamente il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;
- xvii. inserire un'apposita clausola contrattuale che i consulenti, i *partner* e i fornitori devono sottoscrivere, in cui essi dichiarino di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Modello e dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2001: tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (clausole risolutive espresse e clausole penali);
- xviii. identificare i ruoli e le responsabilità per la gestione dei rimborsi spese ai dipendenti nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- xix. controllare che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da relativo giustificativo.

Inoltre, a fini preventivi, si ribadisce che è assolutamente vietato:

- xx. contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;
- xxi. autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;
- xxii. autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;
- xxiii. predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;

Oltre a questo:

- xxiv. ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- xxv. ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

- xxvi. nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità, oltre che il rispetto di ogni legge vigente;
- xxvii. nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale; eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (ad es., in caso di cessione del credito o di pignoramento presso terzi);
- xxviii. nessun acquisto deve essere effettuato attraverso il ricorso a mercati non consolidati; o nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- xxix. tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale; eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (ad es., pignoramento presso terzi o cessione del contratto autorizzata);
- xxx. ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato; qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- xxxi. occorre tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;
- xxxii. occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI (TENUTA E CUSTODIA DELLE SCRITTURE):

In merito a tali processi, è obbligatorio:

- xxxiii. identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:
 - gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
 - gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi;
 - gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- xxxiv. tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti; o prevedere un sistema di *back up* dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali; o prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario; o provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva, *etc.*); o prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari.

È inoltre assolutamente vietato:

- xxxv. occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- xxxvi. omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- xxxvii. violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- xxxviii. non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- xxxix. occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difforni da quelli richiesti dalla legge o dai principi contabili;
- xl. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- xli. ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rev. XX del XXXX
--	--	---------------------

GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DISMISSIONE DI *ASSET*:

In merito a tali processi, è obbligatorio:

- xlii. garantire l'esplicita approvazione, da parte dell'organo amministrativo o da parte dell'assemblea dei soci, di ogni attività relativa a operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di *asset* aziendali, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- xliii. garantire l'adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra qualora queste vengano effettuate da soggetti cui l'organo amministrativo abbia conferito appositi poteri;
- xliv. identificare in maniera chiara e precisa i ruoli e i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;
- xlv. identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- xlvi. individuare i prezzi dei servizi in *service*, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato;
- xlvii. garantire una corretta tenuta ed archiviazione della documentazione relativa alle operazioni e ai servizi in *service*, prevedendo anche sistemi di *back up*.

È inoltre assolutamente vietato:

- xlvi. alienare simulatamente beni o *asset* aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- xlx. compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
 - l. indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;

REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA:

Attraverso gli appositi canali dedicati, chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio, deve immediatamente comunicarlo all'Organismo di Vigilanza.

Dovranno inoltre essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- li. l'esito di eventuali *audit* effettuati sulla gestione delle attività sensibili, sia da parte di funzioni interne che da parte di soggetti esterni incaricati;
- lii. la notizia di eventuali ispezioni da parte delle Autorità in materia contabile-finanziaria-tributaria con il relativo verbale;
- liii. eventuali comunicazioni, provenienti dal Collegio sindacale ovvero dalla società di revisione o dal revisore, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

ALLEGATO 1 – MATRICE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

PREMESSA E LEGENDA

La presente “Mappatura delle attività a rischio di reato” è il risultato dell’attività di studio e analisi del contesto aziendale, effettuata al fine di individuare le aree e le attività esposte al rischio di commissione di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente.

L’identificazione del rischio e la relativa mappatura è la fase prodromica ed essenziale alla elaborazione del Modello di organizzazione e gestione vero e proprio, come espressamente previsto all’art. 6, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/01.

Ai fini della costruzione della mappatura, sono stati individuati i “Processi aziendali a rischio” e, per ciascuno di essi, le relative “Attività sensibili”, con le “Aree/Funzioni aziendali” coinvolte. Una volta identificate tutte le “Attività sensibili”, si è provveduto, infine, per ciascuna di esse, all’individuazione degli eventuali “Reati associabili” e delle relative “Modalità attuative”.

È opportuno segnalare che sono stati inseriti nella Mappatura esclusivamente i reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, comprendendovi anche il rischio della commissione di reati a titolo di concorso da parte dei soggetti all’interno dell’azienda che, pur se responsabili di una Area/Funzione, non hanno autonomia decisionale o di spesa.

Sono quindi state individuate delle valutazioni sul livello di rischio, con colorazione differente in base al giudizio espresso all’indomani delle interviste e dei colloqui coi diversi responsabili delle Aree/Funzioni:

Valutazione del grado di rischio

1	2	3	4	5
trascurabile	basso	medio	alto	grave

Sono state infine elaborate le tabelle col riferimento al reato contemplato dal Decreto e dalla Parte Speciale del Modello, alla “Area/Funzione” a rischio, alle possibili condotte realizzabili e al grado di rischio:

Tabella dei reati con grado di rischio

Riferimento Parte Speciale	Possibile reato	Area/ Funzione a rischio	Condotte ipotizzabili	Grado di rischio
-------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

Una migliore identificazione delle attività a rischio reato, con le azioni e le procedure adottate per far fronte al rischio, è invece riportata nella Parte Speciale.

TABELLA DEI REATI CON GRADO DI RISCHIO

Riferimento Parte Speciale	Possibile reato	Area/Funzione a rischio	Condotte ipotizzabili	Grado di rischio
P.S. "A"	art. 316-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	Una volta ricevuto un finanziamento o un contributo da un Ente pubblico, la provvidenza potrebbe non essere utilizzata allo scopo di pubblico interesse cui essa era destinata	4
P.S. "A"	art. 316-ter c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	Un contributo, un finanziamento o altre erogazioni dello Stato di altri Enti pubblici e dell'Unione Europea potrebbe essere ottenuto utilizzando false informazioni ovvero omettendo informazioni dovute	4
P.S. "A"	art. 353 c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Ufficio Acquisti	Con violenza, minaccia, doni, promesse, potrebbe essere alterato lo svolgimento di gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni	3
P.S. "A"	art. 353-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Ufficio Acquisti	Con violenza, minaccia, doni, promesse, potrebbe essere alterato il procedimento finalizzato a stabilire il contenuto del bando o a condizionare la scelta del contrante da parte della Pubblica Amministrazione	3
P.S. "A"	art. 356 c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Ufficio Acquisti	Viene sanzionata la frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o in altri rapporti con lo Stato o altro Ente pubblico (anche se impresa esercente servizi pubblici)	2
P.S. "A"	art. 640 c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	È sanzionata la condotta di chi, con artifici e raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico ovvero della Unione Europea	3
P.S. "A"	art. 640-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	È sanzionata la truffa di cui all'art. 640 c.p., quando essa sia posta in essere per conseguire indebitamente provvidenze dallo Stato o da altro Ente pubblico ovvero dalla Unione Europea	3
P.S. "A"	art. 318 c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Ufficio Acquisti	È sanzionata la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per terzi denaro o altra utilità (anche solo promessa)	2

P.S. "A"	art. 319 c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Ufficio Acquisti	E' sanzionata la condotta del pubblico ufficiale che riceva, per se o per un terzo, denaro o altra utilità (anche solo promessa), per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio	2
P.S. "A"	art. 319-ter c.p.	Sviluppo Aziendale Area Produzione Risorse Umane	Vi rientra ogni attività di cui agli artt. 318 e 319 c.p. che sia commessa per danneggiare una parte nell'ambito di un processo ovvero per ottenere illecitamente decisioni giudiziali e stragiudiziali	2
P.S. "A"	art. 319-quater c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	È il caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità	2
P.S. "A"	art. 321 c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	Dei fatti riportati in relazione agli artt. 318-319-ter c.p. risponde anche il corruttore, ossia a chi dà o promette di dare al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio	2
P.S. "A"	art. 322	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	E' il caso della promessa di denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per indurlo a fare o non fare quanto dovuto e che però non accetti l'offerta o la promessa	2
P.S. "A"	art. 346-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	E' il caso dell'utilizzo di relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per farsi dare, a se o ad altri, denaro o altra utilità per remunerare il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio	2
P.S. "A"	art. 314, 314-bis, 316 c.p.	Sviluppo Aziendale Area Finanza Area Amministrativa	E' il caso del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), che, avendo la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropri, anche approfittando dell'errore altrui o destinandoli a uso diverso	1
P.S. "B"	art. 491-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E' sanzionata ogni falsità, ideologica o materiale, sia in atti pubblici, sia in atti privati, sia in documenti informatici	2
P.S. "B"	art. 615-ter c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E' sanzionato l'accesso abusivo (ovvero l'intrattenimento alla scadenza della autorizzazione) in un sistema informatico o telematico protetto, contro la volontà del titolare	1
P.S. "B"	art. 615-quater c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E' sanzionato chi si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, consegna, etc., apparati, strumenti, codici di accesso a un sistema informativo o telematico protetto	1

P.S. “B”	art. 617- <i>quater</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E’ sanzionata la fraudolenta intercettazione di comunicazioni tra più sistemi ovvero l’impedimento o la interruzione o la rivelazione, parziale o integrale, delle comunicazioni	1
P.S. “B”	art. 617- <i>quinq.</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E’ punito chi, per intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero per impedire o interrompere le comunicazioni, si procura, detiene, <i>etc.</i> , codici o parole chiave	1
P.S. “B”	art. 635- <i>bis</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E’ punito che distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, senza autorizzazione del titolare del sistema	3
P.S. “B”	art. 635- <i>ter</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	Per le condotte regolate dall’art. 635- <i>bis</i> c.p., ma in pregiudizio di sistemi di interesse militare o relativi all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla sanità e protezione civile, la sanzione è più elevata	1
P.S. “B”	art. 635- <i>quater</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	Le medesime condotte di cui all’art. 635- <i>bis</i> c.p. rilevano qualora si provochi la distruzione o il danneggiamento di sistemi informatici o telematici	1
P.S. “B”	art. 635- <i>quat.1</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E’ punita la condotta di chi detiene, diffonde e installa abusivamente apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo o telematico	1
P.S. “B”	art. 635- <i>quinq.</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E’ anche punita la condotta di chi danneggia i sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	1
P.S. “B”	art. 640- <i>quinq.</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	La norma sanziona la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	2
P.S. “B”	art. 629, co. 3, c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E’ sanzionato colui il quale, con le condotte di cui agli artt. 615- <i>ter</i> , 617- <i>quater</i> , 617- <i>sexies</i> , 635- <i>bis</i> , 635- <i>quater</i> e 635- <i>quinq.</i> ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa	2
P.S. “B”	art. 11 D.L. 105/19	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area IT	E’ punito chi ostacoli o condizioni i procedimenti di verifica sulla sicurezza cibernetica nazionale ovvero fornisca informazioni o dati non rispondenti al vero	1

P.S. "C"	art. 416, 416-bis, 416-ter c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Acquisti e Vendite	La partecipazione a una associazione criminosa (tanto più se di tipo mafioso ovvero per lo scambio politico-mafioso) può determinare la responsabilità della società	1
P.S. "C"	art. 377-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Risorse Umane Acquisti e Vendite	Viene punito chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nell'ambito di un procedimento penale	2
P.S. "C"	art. 12 d.lgs. 286/98	Produzione Risorse Umane Sviluppo Aziendale	E' punito chi promuove, dirige, organizza e finanzia il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, salvo che non si tratti di attività di soccorso e assistenza umanitaria	1
P.S. "D"	art. 513 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Area Amministrativa	E' sanzionato l'uso di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio	1
P.S. "D"	art. 513-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Area Amministrativa	E' sanzionato chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia	1
P.S. "D"	art. 514 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione-Vendite Area Amministrativa	E' punito chi metta in vendita o comunque in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando nocumento all'industria nazionale	2
P.S. "D"	art. 515 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione-Vendite Area Amministrativa	E' punito chi consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella dichiarata o pattuita	1
P.S. "D"	art. 516 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione-Vendite Area Amministrativa	Il reato si configura nel caso in cui vengano poste in vendita o vengono immesse in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine	2
P.S. "D"	art. 517 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione-Vendite Area Amministrativa	E' punito chi pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto	1
P.S. "D"	art. 517-ter c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione-Vendite Area Amministrativa	E' punito chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica, adopera o commercializza oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso	1

P.S. "D"	art. 517- <i>quater</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione-Vendite Area Amministrativa	E' punito chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero detiene o pone in vendita i medesimi prodotti	2
P.S. "D"	art. 473 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Acquisti-Vendite	E' punito chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà, altera o fa uso di marchi o segni distintivi di prodotti industriali	2
P.S. "D"	art. 474 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Acquisti-Vendite	E' punito chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.	2
P.S. "E"	art. 2621-2621- <i>bis</i> c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	La norma punisce amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori che espongano nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali fatti materiali non rispondenti al vero	2
P.S. "E"	art. 2625 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	La norma punisce gli amministratori che impediscano o comunque ostacolino le attività di controllo legalmente attribuite ai soci e agli altri organi sociali	2
P.S. "E"	art. 2626 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punita la restituzione dei conferimenti ai soci, anche mediante operazioni simulate ovvero mediante operazioni di riduzione del capitale	2
P.S. "E"	art. 2627 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punita la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva	2
P.S. "E"	art. 2628 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' anche punito l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione della integrità del capitale e delle riserve	2
P.S. "E"	art. 2629 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	Sono punite le operazioni di riduzione del capitale o di fusione con altre società ovvero di scissione che cagionino un danno ai creditori	2
P.S. "E"	art. 2632 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	Sono punite le operazioni di versamento o aumento fittizio del capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote in misura superiore al dovuto ovvero mediante altre operazioni allo scopo	2

P.S. "E"	art. 2633 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' sanzionata la condotta dei liquidatori che ripartano i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli	1
P.S. "E"	art. 2635 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' sanzionata la condotta dei preposti alla redazione o al controllo dei documenti contabili che, avendo accettato denaro o altra utilità, compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi di legge	1
P.S. "E"	art. 2635-bis c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' sanzionata la condotta dell'organo apicale della Società che offra o prometta denaro o altra utilità (ovvero solleciti per sé o altri), allo scopo di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi di legge	1
P.S. "E"	art. 2636 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' sanzionata la condotta di chi, con atti simulati o di frode, procuri la maggioranza in assemblea per conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto	1
P.S. "E"	art. 2637 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' sanzionata la diffusione di notizie false o la realizzazione di altri artefici per provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero per incidere sull'affidamento di banche	1
P.S. "E"	art. 2638 c.c.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' sanzionata la esposizione di fatti materiali non veri o l'occultamento con mezzi fraudolenti alle autorità pubbliche di vigilanza di informazioni da comunicare sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria	1
P.S. "F"	art. 600- <i>quater</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Interne Aree	E' punito chi consapevolmente si procura o detiene, anche mediante l'utilizzo della rete <i>internet</i> o di altri mezzi di comunicazione, materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.	2
P.S. "F"	art. 600- <i>quat.1</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Interne Aree	Vi è punizione anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali utilizzando immagini di minori di anni diciotto o parti di esse	2
P.S. "F"	art. 603- <i>bis</i> c.p.	Sviluppo Aziendale Risorse Umane Produzione	E' severamente punito la intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o addirittura con violenza o minaccia	2
P.S. "G"	art. 184 t.u.f.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punita la condotta di chi sia entrato in possesso di informazioni privilegiate e acquisti strumenti finanziari utilizzando tali informazioni ovvero comunichi a terzi tali informazioni o dia raccomandazioni al riguardo	1

P.S. "G"	art. 185 t.u.f.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punita la condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate per provocare una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari	1
P.S. "H"	art. 589 c.p.	Produzione Risorse Umane Manutenzione-Sicurezza	Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona	2
P.S. "H"	art. 590 c.p.	Produzione Risorse Umane Manutenzione-Sicurezza	Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino a una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	2
P.S. "I"	art. 648 c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Acquisti- Vendite	Commette il reato chi acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto per procurare un profitto a sé o ad altri	1
P.S. "I"	art. 648-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Acquisti- Vendite	Commette il reato chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero compie operazioni per ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza	1
P.S. "I"	art. 648-ter c.p.	Sviluppo Aziendale Ammin.-Finanz. Acquisti-Vendite	Fuori dei casi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p., commette il reato chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	1
P.S. "I"	art. 648-ter.1 c.p.	Sviluppo Aziendale Ammin.-Finanz. Acquisti-Vendite	Il riferimento è a chi, avendo commesso un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche il denaro o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto	1
P.S. "I"	art. 493-ter c.p.	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Acquisti-Vendite	E' punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento (anche bancomat)	2
P.S. "L"	art. 171 L. n. 633/41	Sviluppo Aziendale Area IT Ammin.-Finanz.	E' punita la messa a disposizione del pubblico, mediante reti telematiche o connessioni, di un'opera dell'ingegno protetta ovvero di un'opera non destinata alla pubblicità, con usurpazione o altra modificazione	1
P.S. "L"	art. 171-bis L. n. 633/41	Sviluppo Aziendale Area IT Ammin.-Finanz.	La norma punisce chi abusivamente duplica o rende leggibili, per trarne profitto, programmi per elaboratore o banche dati ovvero importa, distribuisce, detiene programmi contenuti in supporti non contrassegnati	1

P.S. "L"	art. 171-ter L. n. 633/41	Sviluppo Aziendale Area IT Ammin.-Finanz.	E' punita l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione, detenzione per la vendita, distribuzione o noleggio di opera dell'ingegno o banche dati, videocassetta, musicassette, anche tramite <i>decoder</i>	1
P.S. "L"	art. 171-septies L. n. 633/41	Sviluppo Aziendale Area IT Ammin.-Finanz.	E' punito chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della legge, ossia quelli relativi alla apposizione del contrassegno (SIAE)	1
P.S. "L"	art. 171-octies L. n. 633/41	Sviluppo Aziendale Area IT Ammin.-Finanz.	E' punito chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	1
P.S. "M"	art. 377-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Risorse Umane Produzione	E' punito chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci in un procedimento penale	2
P.S. "N"	art. 452-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' punito chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria, di porzioni significative del suolo o del sottosuolo, della flora o della fauna	2
P.S. "N"	art. 452-quater c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	Il reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema	2
P.S. "N"	art. 452-quinq. c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	Le pene previste per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. sono attenuate se i fatti sono commessi per colpa o se ne derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale	2
P.S. "N"	art. 452-sexies c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	La norma sanziona la condotta di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività	1
P.S. "N"	art. 452-octies c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' previsto un aggravamento delle pene per il caso in cui i fatti di reato sin qui descritti siano aggravati dalla azione di una associazione a delinquere (art. 416 c.p.) ovvero da una associazione di cui all'art. 416-bis c.p.	1
P.S. "N"	art. 733-bis c.p.	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' sanzionata la condotta di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione	1

P.S. "N"	art. 137 ^{2 e 3} d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' sanzionata la condotta di chi effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti	3
P.S. "N"	art. 137 ⁵ d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' sanzionato lo scarico di acque reflue industriali superando i limiti tabellari fissati dalla legge o dalle autorità competenti	2
P.S. "N"	art. 137 ¹¹ d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	È sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 152/2006	2
P.S. "N"	art. 256, co. 1, d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	Sono punite le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere (pericolosi e non pericolosi) senza la specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione	2
P.S. "N"	art. 256, co. 3, d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' punito chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui essa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi	1
P.S. "N"	art. 256, co. 5, d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	Sono punite le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	2
P.S. "N"	art. 256, co. 6, d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' punito chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle specifiche disposizioni di legge	1
P.S. "N"	art. 257 d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' punito chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica	2
P.S. "N"	art. 258 d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca false indicazioni, nonché chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto	3
P.S. "N"	art. 259 d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	Sono puniti i traffici e le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, senza notifica o consenso delle autorità competenti ovvero con consenso ottenuto mediante falsificazioni o comunque in violazione dei divieti delle autorità	1

P.S. "N"	art. 279 d.lgs. n. 152/06	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	E' sanzionato il superamento dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	2
P.S. "N"	art. 3 .L. n. 549/(93	Sviluppo Aziendale Produzione Controllo Qualità	Sono punite, a tutela dell'ozono stratosferico, la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009	1
P.S. "O"	art. 22, co. 12- <i>bis</i> d.lgs. n. 286/98	Produzione Risorse Umane Area Amministrativa	Il reato si configura qualora si occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, cui permesso sia scaduto o non rinnovato, revocato o annullato	2
P.S. "O"	art. 12, co. 3-3- <i>ter</i> d.lgs. n. 286/98	Produzione Risorse Umane Area Amministrativa	La norma sanziona chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato	1
P.S. "O"	art. 12, co.5 d.lgs. n. 286/98	Produzione Risorse Umane Area Amministrativa	La norma sanziona chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico	1
P.S. "P"	art. 3 L. n. 654/75	Produzione Risorse Umane Area Amministrativa	E' punita la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi	1
P.S. "Q"	art. 1 L. n. 401/89	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute al fine di raggiungere un risultato falsato	1
P.S. "Q"	art. 4 L. n. 401/89	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario	1
P.S. "R"	art. 2 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica elementi passivi fittizi (minore pena se inferiori a 100.000,00 euro)	2
P.S. "R"	art. 3 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi, al fine di evadere le imposte su redditi o valore aggiunto, indica elementi attivi o passivi fittizi, con imposta evasa superiore a 30.000,00 euro ed elementi attivi sottratti superiori a 1.500.000,00 euro o al 5% dell'imposta	3

P.S. "R"	art. 4 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica elementi attivi inferiori o elementi passivi inesistenti quando l'evasione è superiore a 100.000,00 euro, con elementi attivi sottratti superiori al 10% o a 2 mil. di euro	3
P.S. "R"	art. 5 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta le relative dichiarazioni con imposta evasa superiore a 50.000,00 euro ovvero non versi ritenute per importo superiore a 50.000,00 euro	2
P.S. "R"	art. 6 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	Nei casi sinora esaminati, è punibile anche il tentativo qualora la condotta sia realizzata al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto in sistema fraudolento transfrontaliero, con un danno complessivo pari o superiore a euro 10 mil.	3
P.S. "R"	art. 8 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Acquisti-Vendite Area Amministrativa	E' punito chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (minore pena se inferiori a 100.000,00 euro)	4
P.S. "R"	art. 10 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti obbligatori	2
P.S. "R"	art. 10- <i>quater</i> d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000,00 euro (salvo che vi sia "incertezza")	3
P.S. "R"	art. 11 d.lgs. n. 74/00	Sviluppo Aziendale Area Amministrativa Area Finanziaria	E' punito chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni relativi di ammontare superiore a euro 50.000,00 (più grave se superiore a 200.000,00 euro), si disfa dei propri beni	2

ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DISCIPLINARE INTERNO**TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE**

Sanzioni da irrogare al personale in caso di violazioni delle prescrizioni del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs 231/2001 ovvero del codice etico e di comportamento.

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE
Prima mancanza lieve	Ammonizione verbale e ulteriore attività di informazione / formazione
Seconda mancanza lieve	Ammonizione scritta
Terza mancanza lieve	Multa (max 3 ore di retribuzione)
Quarta mancanza lieve	Sospensione dalla retribuzione e dal servizio (max 4 ore e max 10 giorni)
Recidiva nelle mancanze o mancanza grave	Licenziamento disciplinare

DEFINIZIONI**MANCANZA LIEVE:**

omissione di comunicazioni o informazioni, dovute o richieste, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; alla omissione è equiparato il caso di informazioni non corrispondenti a quanto richiesto o dovuto, incomplete o generiche, al punto da non essere utili ai fini della richiesta; violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione o del Codice Etico e di Comportamento; inadempimento di specifiche richieste di collaborazione dell'OdV.

MANCANZA GRAVE:

violazioni analoghe a quelle sanzionate con sanzione non superiore alla sospensione dalla retribuzione o dal servizio ma che non possono essere qualificate come mancanze lievi in considerazione della gravità della violazione, del grado di partecipazione soggettiva alle stesse da parte dell'autore o delle conseguenze economiche e di immagine per la Società ovvero in caso di recidiva nelle condotte assunte quali mancanze lievi; condotte penalmente rilevanti in danno della società, anche a titolo di tentativo; in caso di reati perseguibili a querela o ad altra condizione di procedibilità o in caso di estinzione del reato o della pena, si prescinde dalla condizione di procedibilità penale o dalla causa di estinzione del reato o della pena; reati che possono essere fonte di responsabilità per la società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; altre condotte illecite gravi, anche a livello di tentativo, che possono essere fonte di responsabilità per la società nei confronti di terzi o di una Pubblica Amministrazione; violazioni di gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia dell'azienda nei confronti del dipendente.

ALLEGATO 3 – PROSPETTO E TABELLA DELLE SANZIONI

PARTE SPECIALE “A” - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24-26)

Art. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

(IN VIGORE DAL 10 OTTOBRE 2023)

- 1.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 353, 353-*bis*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2.- Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-*bis*.- Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
- 3.- Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-*bis* – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(IN VIGORE DAL 17 LUGLIO 2024)

- 1.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqüies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinqüies* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-*bis*.- In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 2.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli *articoli 615-quater* e 615-*quater.1* del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 3.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli *articoli 491-bis* e 640-*quinqüies* del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4.- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-*ter* – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(IN VIGORE DAL 8 AGOSTO 2009)

- 1.- In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2.- In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la san- zione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3.- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4.- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Art. 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE,
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE**

(IN VIGORE DAL 10 AGOSTO 2024)

1.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.

2.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3.- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4.- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5.- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis.- Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le san- zioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

**Art. 25-bis – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

(IN VIGORE DAL 15 AGOSTO 2009)

1.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere *a)*, *c)* e *d)* ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2.- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(IN VIGORE DAL 15 AGOSTO 2009)

1.- In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2.- Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-ter – REATI SOCIETARI

(IN VIGORE DAL 22 MARZO 2023)

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-

bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;] (abrogato)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecento- sessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento- sessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento- sessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggrataggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635- *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2.- Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25-quater – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

(IN VIGORE DAL 28 GENNAIO 2003)

1.- In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2.- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3.- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4.- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25-quater.1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

(IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO 2006)

1.- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2.- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quinquies – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(IN VIGORE DAL 4 NOVEMBRE 2016)

1.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.1*, e 600-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.1*, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2.- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3.- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies – ABUSI DI MERCATO

(IN VIGORE DAL 12 MAGGIO 2005)

1.- In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2.- Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

**Art. 25-septies – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

(IN VIGORE DAL 15 MAGGIO 2008)

1.- In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2.- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3.- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25-octies – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

(IN VIGORE DALL'1 GENNAIO 2015)

1.- In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2.- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3.- In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-octies.1 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

(IN VIGORE DAL 10 OTTOBRE 2023)

1.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2.- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis.- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3.- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25-novies – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(IN VIGORE DAL 15 AGOSTO 2009)

1.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2.- Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-*quinqies* della citata legge n. 633 del 1941.

**Art. 25-decies – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

(IN VIGORE DAL 16 AGOSTO 2011)

1.- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 25-undecies – REATI AMBIENTALI

(IN VIGORE DAL 29 MAGGIO 2015)

1.- In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-*bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-*quinqies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a sei- cento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a due- centocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da cento- cinquanta a duecentocinquanta quote;
- l.bis.*- Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a)*.

2.- In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- b) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- d) per i reati di cui all'articolo 256:
- e) per la violazione dei commi 1, lettera *a)*, e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- f) per la violazione dei commi 1, lettera *b)*, 3, primo periodo, e 5, la san- zione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- h) per i reati di cui all'articolo 257:
- i) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecento- cinquanta quote;
- l) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- m) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la san- zione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

n) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

o) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

p) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da cento- cinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a tre- cento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

q) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3.- In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

d) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

e) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel mas- simo a due anni di reclusione;

f) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commis- sione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

g) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4.- In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5.- In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6.- Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7.- Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8.- Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(IN VIGORE DAL 19 NOVEMBRE 2017)

1.- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-*bis*.- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattro- cento a mille quote.

1-*ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*.- Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-terdecies – RAZZISMO E XENOPHOBIA

(IN VIGORE DAL 12 DICEMBRE 2017)

1.- In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3- *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2.- Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3.- Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(IN VIGORE DAL 17 MAGGIO 2019)

1.- In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta

2.- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25-quinquiesdecies - REATI TRIBUTARI

(IN VIGORE DAL 6 NOVEMBRE 2022)

1.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1.bis.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2.- Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3.- Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25-sexiesdecies – CONTRABBANDO

(IN VIGORE DAL 4 OTTOBRE 2024)

1.- In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative contenenti le imposte di sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2.- Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3.- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, solo nel caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

Art. 25-septiesdecies – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(IN VIGORE DAL 23 MARZO 2022)

1.- In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5.- Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25-duodevicies – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

(IN VIGORE DAL 23 MARZO 2022)

1.- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518- *sexies* e 518-*terdecies* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2.- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 26 – DELITTI TENTATI

(IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2001)

1.- Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2.- L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

ALLEGATO 4 – ESTRATTO SUL SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

(IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2001)

1.- Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2.- Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 – SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

(IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2001)

1.- Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2.- La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3.- L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecento- mila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).

4.- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 13 – SANZIONI INTERDITTIVE

(IN VIGORE DEL 31 GENNAIO 2019)

1.- Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2.- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3.- Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 16 – SANZIONI INTERDITTIVE APPLICATE IN VIA DEFINITIVA

(IN VIGORE DAL 4 LUGLIO 2001)

1.- Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2.- Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3.- Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 19 – CONFISCA

(IN VIGORE DALL'11 AGOSTO 2023)

1.- Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2.- Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

bis.- Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-*bis*, commi 1-*septies*, 1-*octies*, 1-*novies* e 1-*decies*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ALLEGATO 5 – TABELLA RIEPIOLOGATIVA DEI REATI DI CUI ALLA PARTE SPECIALE

Rif. Parte Speciale	Possibile reato	Riferimento Decreto	Sanzioni in quote	Sanzioni Interdittive
P.S. “A”	art. 316- <i>bis</i> c.p.	art. 24	fino a 600	SI
P.S. “A”	art. 316- <i>ter</i> c.p.	art. 24	fino a 600	SI
P.S. “A”	art. 353 c.p.	art. 24	fino a 600	SI
P.S. “A”	art. 353- <i>bis</i> c.p.	art. 24	fino a 600	SI
P.S. “A”	art. 356 c.p.	art. 24	fino a 600	SI
P.S. “A”	art. 640 c.p.	art. 24	fino a 600	SI
P.S. “A”	art. 640- <i>bis</i> c.p.	art. 24	fino a 600	SI
P.S. “A”	art. 318 c.p.	art. 25	fino a 200	NO
P.S. “A”	art. 319 c.p.	art. 25	fino a 800	SI
P.S. “A”	art. 319- <i>ter</i> c.p.	art. 25	fino a 800	SI
P.S. “A”	art. 319- <i>quat.</i> c.p.	art. 25	da 300 a 800	SI
P.S. “A”	art. 321 c.p.	art. 25	fino a 800	SI
P.S. “A”	art. 322 c.p.	art. 25	fino a 800	SI
P.S. “A”	art. 346- <i>bis</i> c.p.	art. 25	fino a 200	NO
P.S. “A”	art. 314, 314- <i>bis</i> , 316 c.p.	art. 25	fino a 200	NO
P.S. “B”	art. 491- <i>bis</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	fino a 400	SI
P.S. “B”	art. 615- <i>ter</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 200 a 700	SI
P.S. “B”	art. 615- <i>quater</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	fino a 400	SI
P.S. “B”	art. 617- <i>quater</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 200 a 700	SI
P.S. “B”	art. 617- <i>quinq.</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 200 a 700	SI
P.S. “B”	art. 635- <i>bis</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 200 a 700	SI
P.S. “B”	art. 635- <i>ter</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 200 a 700	SI
P.S. “B”	art. 635- <i>quater</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 200 a 700	SI
P.S. “B”	art. 635- <i>quat. I</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	fino a 400	SI
P.S. “B”	art. 635- <i>quinq.</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 200 a 700	SI
P.S. “B”	art. 640- <i>quinq.</i> c.p.	art. 24- <i>bis</i>	fino a 400	SI
P.S. “B”	art. 629, co. 3, c.p.	art. 24- <i>bis</i>	da 300 a 800	SI
P.S. “B”	art. 11 d.l. 105/19	art. 24- <i>bis</i>	fino a 400	SI
P.S. “C”	artt. 416, 416- <i>bis</i> , 416- <i>ter</i>	art. 24- <i>ter</i>	da 300 a 1.000	SI
P.S. “C”	art. 377- <i>bis</i> c.p.	art. 25- <i>decies</i>	fino a 500	NO
P.S. “C”	art. 12 d.lgs. 286/98	art. 25- <i>duodec.</i>	da 400 a 1.000	SI
P.S. “D”	art. 513 c.p.	art. 25- <i>bis. I</i>	fino a 500	NO
P.S. “D”	art. 513- <i>bis</i> c.p.	art. 25- <i>bis. I</i>	fino a 800	SI

P.S. "D"	art. 514 c.p.	art. 25-bis.1	fino a 800	SI
P.S. "D"	art. 515 c.p.	art. 25-bis.1	fino a 500	NO
P.S. "D"	art. 516 c.p.	art. 25-bis.1	fino a 500	NO
P.S. "D"	art. 517 c.p.	art. 25-bis.1	fino a 500	NO
P.S. "D"	art. 517-ter c.p.	art. 25-bis.1	fino a 500	NO
P.S. "D"	art. 517-quater c.p.	art. 25-bis.1	fino a 500	NO
P.S. "D"	art. 473 c.p.	art. 25-bis	fino a 500	SI
P.S. "D"	art. 474 c.p.	art. 25-bis	fino a 500	SI
P.S. "E"	art. 2621-2621-bis c.c.	art. 25-ter	da 100 a 400	NO
P.S. "E"	art. 2625 c.c.	art. 25-ter	da 200 a 360	NO
P.S. "E"	art. 2626 c.c.	art. 25-ter	da 200 a 360	NO
P.S. "E"	art. 2627 c.c.	art. 25-ter	da 200 a 260	NO
P.S. "E"	art. 2628 c.c.	art. 25-ter	da 200 a 360	NO
P.S. "E"	art. 2629 c.c.	art. 25-ter	da 300 a 660	NO
P.S. "E"	art. 2632 c.c.	art. 25-ter	da 200 a 360	NO
P.S. "E"	art. 2633 c.c.	art. 25-ter	da 300 a 660	NO
P.S. "E"	art. 2635 c.c.	art. 25-ter	da 400 a 600	NO
P.S. "E"	art. 2635-bis c.c.	art. 25-ter	da 200 a 400	NO
P.S. "E"	art. 2636 c.c.	art. 25-ter	da 300 a 660	NO
P.S. "E"	art. 2637 c.c.	art. 25-ter	da 400 a 1.000	NO
P.S. "E"	art. 2638 c.c.	art. 25-ter	da 400 a 800	NO
P.S. "F"	art. 600-quater c.p.	art. 25-quinq.	da 200 a 700	NO
P.S. "F"	art. 600-quat.1 c.p.	art. 25-quinq.	da 200 a 700	SI
P.S. "F"	art. 603-bis c.p.	art. 25-quinq.	da 400 a 1.000	SI
P.S. "G"	art. 184 t.u.f.	art. 25-sexies	da 400 a 1.000(x10)	NO
P.S. "G"	art. 185 t.u.f.	art. 25-sexies	da 400 a 1.000(x10)	NO
P.S. "H"	art. 589 c.p.	art. 25-septies	fino a 1.000	SI
P.S. "H"	art. 590 c.p.	art. 25-septies	fino a 250	SI
P.S. "I"	art. 648 c.p.	art. 25-octies	fino a 1.000	SI
P.S. "I"	art. 648-bis c.p.	art. 25-octies	fino a 1.000	SI
P.S. "I"	art. 648-ter c.p.	art. 25-octies	fino a 1.000	SI
P.S. "I"	art. 648-ter.1 c.p.	art. 25-octies	fino a 1.000	SI
P.S. "I"	art. 493-ter c.p.	art. 25-oct.1	da 300 a 800	SI
P.S. "L"	art. 171 l.n. 633/41	art. 25-novies	fino a 500	SI
P.S. "L"	art. 171-bis l.n. 633/41	art. 25-novies	fino a 500	SI
P.S. "L"	art. 171-ter l.n. 633/41	art. 25-novies	fino a 500	SI
P.S. "L"	art. 171-sept. l.n. 633/41	art. 25-novies	fino a 500	SI

P.S. "L"	art. 171- <i>octies</i> l.n. 633/41	art. 25- <i>novies</i>	fino a 500	SI
P.S. "M"	art. 377- <i>bis</i> c.p.	art. 25- <i>decies</i>	fino a 500	NO
P.S. "N"	art. 452- <i>bis</i> c.p.	art. 25- <i>undec.</i>	da 250 a 600	SI
P.S. "N"	art. 452- <i>quater</i> c.p.	art. 25- <i>undec.</i>	da 400 a 800	SI
P.S. "N"	art. 452- <i>quinq.</i> c.p.	art. 25- <i>undec.</i>	da 200 a 500	SI
P.S. "N"	art. 452- <i>sexies</i> c.p.	art. 25- <i>undec.</i>	da 250 a 600	SI
P.S. "N"	art. 452- <i>octies</i> c.p.	art. 25- <i>undec.</i>	da 300 a 1.000	SI
P.S. "N"	art. 733- <i>bis</i> c.p.	art. 25- <i>undec.</i>	da 150 a 250	SI
P.S. "N"	art. 137 ^{2 e 3} d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	da 150 a 300	SI
P.S. "N"	art. 137 ⁵ d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	da 200 a 300	SI
P.S. "N"	art. 137 ¹¹ d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	da 200 a 300	SI
P.S. "N"	art. 256, 1, d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	fino a 250	NO
P.S. "N"	art. 256, 3, d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	da 150 a 250	SI
P.S. "N"	art. 256, 5, d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	da 150 a 250	NO
P.S. "N"	art. 256, 6, d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	fino a 250	NO
P.S. "N"	art. 257 d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	fino a 250	NO
P.S. "N"	art. 258 d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	da 150 a 250	NO
P.S. "N"	art. 259 d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	da 150 a 250	NO
P.S. "N"	art. 279 d.lgs. n. 152/06	art. 25- <i>undec.</i>	fino a 250	NO
P.S. "N"	art. 3 l.n. 549/(93)	art. 25- <i>undec.</i>	da 150 a 250	NO
P.S. "O"	art. 22, 12- <i>b</i> d.lgs. 286/98	art. 25- <i>duodec.</i>	da 100 a 200	NO
P.S. "O"	art. 12, 3-3 ^t d.lgs. 286/98	art. 25- <i>duodec.</i>	da 400 a 1.000	SI
P.S. "O"	art. 12, 5, d.lgs. n. 286/98	art. 25- <i>duodec.</i>	da 100 a 200	SI
P.S. "P"	art. 3 l.n. 654/75	art. 25- <i>terdec.</i>	da 200 a 800	SI
P.S. "Q"	art. 1 l.n. 401/89	art. 25- <i>quat.dec.</i>	fino a 500	SI
P.S. "Q"	art. 4 l.n. 401/89	art. 25- <i>quat.dec.</i>	fino a 500	SI
P.S. "R"	art. 2 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 500	SI
P.S. "R"	art. 3 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 500	SI
P.S. "R"	art. 4 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 300	SI
P.S. "R"	art. 5 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 400	SI
P.S. "R"	art. 6 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 500	SI
P.S. "R"	art. 8 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 500	SI
P.S. "R"	art. 10 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 400	SI
P.S. "R"	art. 10- <i>quat.</i> d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 400	SI
P.S. "R"	art. 11 d.lgs. n. 74/00	art. 25- <i>quin.dec.</i>	fino a 400	SI